Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º -- Numero 45

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 febbraio 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIÀ ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10. 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003 n. 28.

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2003, n. 29.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2002.

Trasferimento dei crediti dalla gestione liquidatoria Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Viterbo alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione. Pag. 8 DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2002-2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 42/2002).

Pag. 9

DECRETO 23 dicembre 2002.

DECRETO 30 gennaio 2003.

DECRETO 31 gennaio 2003.

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2006, terza e quarta tranche Pag. 15

DECRETO 20 febbraio 2003.

DECRETO 20 febbraio 2003.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 30 gennaio 2003.

DECRETO 30 gennaio 2003.

DECRETO 5 febbraio 2003.

DECRETO 6 febbraio 2003.

DECRETO 6 febbraio 2003.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti - Biennio 2003/2004 . . . Pag. 19

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 24 gennaio 2003.

DECRETO 24 gennaio 2003.

DECRETO 24 gennaio 2003.

DECRETO 24 gennaio 2003.

DECRETO 13 febbraio 2003.

Ministero della salute

DECRETO 23 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rayzon» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 207/2003)..... Pag. 28

Ministero delle attività produttive

DECRETO 3 febbraio 2003.

DECRETO 3 febbraio 2003.

DECRETO 3 febbraio 2003.

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 febbraio 2003.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003.

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003.

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 946084.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia: Mancata conversione del decretolegge 23 dicembre 2002, n. 281, recante: «Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi nord e San Filippo del Mela»...... Pag. 54

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 20 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 54

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dramion»..... Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen».

Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Chirocaine» Pag. 55

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1262/2002 del 16 ottobre 2002, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levonelle». Pag. 56

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1306/2002 del 9 dicembre 2002, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Requip» . . Pag. 56

Ministero delle attività produttive: Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «TED Tecnologie didattiche innovative», in Genova.

Pag. 56

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Comune di Ampezzo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 59

Comune di Mercenasco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 59

Comune di Noceto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003, Pag. 60

Comune di Pescate: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 60

Comune di Pianiga: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 60

Comune di Pomarolo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 60

Comune di Reggio Emilia: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 61

Comune di Ronco Biellese: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 61

Comune di San Pietro di Feletto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comure di Marano di Valpolicella: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per 13 anno 2003.

Pag. 62

Comune di Valsolda: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 62

Comune di Vobarno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

Pag. 62

Comune di Zogno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 62

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n. 28.

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge;

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti:

«1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasti ore dal fatto.

1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È tatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 24 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri URBANI, Ministro per i beni e le attività culturali PISANU, Ministro dell'interno CASTELLI, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

03G0048

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2003, n. 29.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

- 1. La tabella organica 3, relativa al ruoto locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
- 2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica le dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 31 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali CASTELLI, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

TABELLA 3

(prevista dall'art. 1)

A) Piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Bolzano

Ufficio	Sede	Dir.	C3 Dir. Canc.	C3 Com.	C3 Esp.L.	C3 Form.	C2 Canc.	C2 Cont.	C2 Esp.L.	C2 Form.	Cl Canc.	C1 Esp. Inf.	Cl Cont.	Cl Esp.L.	D3 Canc.	D3 Esp. Inf.	B3 Conf	B2 Op. G	Bl. Op. G	Bi Aus.	Al Aus.	Тот.
B.C.A.	Bolzano	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	3	4	2	1	4	4	2	2	30
L. Sorv.	Bolzano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	2	2	1	1	13
T.M.	Bolzano	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	2	0	1	2	1	1	1	14
T.	Bolzano	1	2	1	1	1	10	1	6	1	25	1	1	0	32	2	44	11	10	5	6	125
B.I.	Bressanone	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1	0	0	4	0	0	2	1	0	1	16
B.I.	Brunico	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	1	4 ,	(0)	0	2	1	0	1	16
B.I.	Merano	0	1	0	0	0	3	0	1	0	4	1	0	1	4	0	0	2	2	0	1	20
B .I.	Silandro	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,	(2	0	0	1	1	0	1	7
P.O.	Bolzano	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	l l	2	0	1	1	2	1	1	13
P.R.	Bolzano	1	2	0	0	0	4	0	0	0	10	1	1	3	15	0	1	0	0	0	3	64
P.R.M.	Bolzano	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	∀1	1	1	0	1	ı	1	1	9
Тот	ALI	4	12	2	1	1	24	1	9	1	54	5 ₄ :	4	20	73	5	6	37	33	11	10	327

T	eggend	_

Dir.	Dirigente	
Dir. Canc.	Direttore di cancelleria	
Com.	Comunicatore	
Esp. L.	Esperto linguistico	
Form.	Formatore	
Canc.	Cancelliere	÷
Cont.	Contabile	, (
Esp. Inf.	Esperto informatico	
Op. G.	Operatore giudiziario	
Aus.	Ausiliario	
Aus.	Ausiliario	The second
	I	

TABELLA 3 (prevista dall'art. 1)

B) Piante organiche del personale addetto agli uffici notificazione, esecuzioni e protesti del distretto di Bolzano

Ufficio	Sede	C3 Ufficiale giudiziario	C2 Ufficiale giudiziario	Cl Ufficiale giudiziario	B3 Ufficiale giudiziario	B2 Operatore giudiziario	Totale
S.C.A.	Bolzano	1	2	7	7	8	25
S.T.	Bressanone	0	1	2	2	2	7
S.T.	Brunico	0	1	1	1	2	5
S.T.	Мегапо	0	1	2	2	2	7
S.T.	Silandro	0	0	1	0	1	2
Тота	LI	1	5	13	12	15	46

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del comma secondo dell'art. 107, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.»

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonche il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002.

03G0045

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2002.

Trasferimento dei crediti dalla gestione liquidatoria Cassa mutua per gli esercenti attività commerciali di Viterbo alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.):

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolati

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello

amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'arti 2-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua commercianti di Viterbo è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da una partita creditoria pari a € 696,18;

Considerato pertanto che il suindicato credito è relativo alla realizzazione di beni mobili acquisiti dalla ex U.S.L. n. 3 di Viterbo il cui corrispettivo non è stato ancora pagato dalla U.S.L. medesima;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito per l'importo di € 696,18 dalla Cassa mutua commercianti di Viterbo alla Federazione nazionale esercenti attività commerciali in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse (€ 696,18) vantato nei confronti della ex U.S.L. n. 3 di Viterbo, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua commercianti di Viterbo alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A02140

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 2002-2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 42/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, all'fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 1221/1997 del Consiglio dell'Unione europea, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, come modificato dal regolamento CE n. 2070/1998;

Vista la decisione della commissione europea C(2002) 2645 del 17 luglio 2002, di approvazione del

programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele presentato dall'Italia ai sensi del regolamento CE n. 1221/1997;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a € 2.301.984,00 per la campagna 2002-2003, a valere sul FEOGA, sezione garanzia, occorre provvedere ad assicurare la corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a € 2.301.984,00;

Considerato che sulle risorse ex lege n. 183/1987, relative alla campagna 2001-2002, assegnate con propri decreti n. 120304 del 27 dicembre 2001 e n. 91463 del 7 agosto 2002 e trasferite all'AGEA, risultano inutilizzati € 224.523,19, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. M/1806 del 4 novembre 2002,

Considerata l'opportunità di utilizzare il suddetto importo di € 224,523,19 per la parziale copertura della quota nazionale pubblica relativa alla campagna 2002-2003;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della predetta quota nazionale pubblica è necessario disporre nuove assegnazioni per € 2,077,460,81, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e porestali n. M/1713 del 4 ottobre 2002 e n. M/1806 del 4 novembre 2002;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma di miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, è di € 2.301.984,00, per la campagna 2002-2003, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

- a) per € 224.523,19 con risorse provenienti dalle assegnazioni ex lege n. 183/1987 di cui ai propri decreti n. 120304 del 27 dicembre 2001 e n. 91463 del 7 agosto 2002, già trasferite all'AGEA, e resesi disponibili per la campagna 2002-2003 in quanto non utilizzate nella campagna precedente;
- b) per € 2.077.460,81 con nuove assegnazioni sempre a valere sulle risorse del predetto Fondo di rotazione.
- 2. La predetta quota, di cui al punto b), viene integralmente trasferita all'AGEA, secondo le modalità

previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

- 3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per la campagna 2002-2003, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive campagne.
- 4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite dei competenti organismi pagatori, trasmette per ciascuna campagna al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle campagne successive a quella di riferimento.
- 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.
- 6. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.
- 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. I
Economia e finanze, foglio n. 340

03A02069

DECRETO 23 dicembre 2002.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002, per l'annualità 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 43/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI EINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizza-

zione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento:

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attributti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della commissione delle comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della commissione europea C(2002) 3116 del 22 agosto 2002, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B 278 del 10 ottobre 2002, con allegata la nota n. 402/UM del 19 settembre 2002 dell'AGEA, che quantifica in € 7.835.207,00 il totale delle spese previste, per l'anno 2002, relative ai suddetti programmi presentatì da Organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana;

Vista la successiva nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. B 345 del 9 dicembre 2002, con allegata la nota n. 1706/UM del 6 dicembre 2002 dell'AGEA, che, a fronte di un contributo comunitario di

€ 4.621.026,00, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in € 1.091.169,40, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 23 dicembre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

- 1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da Organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana, ai sensi all'art. 1 del Regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per l'annualità 2002, un cofinanziamento nazionale pubblico di € 1.091.169,40, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
- 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
- 3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario
- 4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.
- 5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.
- 6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni.
- 7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

L'Ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. I Economia e finanze, foglio n. 341

03A02070

DECRETO 30 gennaio 2003.

Modifiche delle deleghe conferite ai Sottosegretari di Stato l'on. Maria Teresa Giovanna Armosino, l'on. Manlio Contento, l'on. Daniele Molgora, il prof. Vito Tanzi e il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale l'on. Maria Teresa Giovanna Armosino, l'on. Manlio Contento, l'on. Daniele Molgora, il prof. Vito Tanzi e il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, sono stati nominati Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i propri decreti in data 29 novembre 2001, 21 febbraio 2002 e 13 giugno 2002, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, in data 30 novembre 2001, 26 febbraio 2002 e 10 luglio 2002, con i quali sono stati determinati i compiti da delegare ai predetti Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di rideterminare parzialmente i compiti delegati ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 2001, concernente le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato, on. Maria Teresa Giovanna Armosino, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'art. 2, comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, nonché le questioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza e delle agenzie fiscali»;
- b) all'art. 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sottosegretario di Stato, on. Maria Teresa Giovanna Armosino, è inoltre delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

Dipartimento del tesoro, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, relativamente al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente all'Ufficio amministrazione delle risorse;

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, relativamente al Servizio centrale del personale.».

- 2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, concernente le deleghe conferite ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Vegas, on. Daniele Molgora, on. Manilio Contento, on. Maria Teresa Armosino, prof. Vito Tanzi, sono apportate le seguenti modificazioni.
- a) all'art. 2, comma 7, dopo le parole: «dei dipendenti pubblici,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle concernenti il personale del Ministero, della Guardia di finanza e delle agenzie fiscali, nonché le questioni concernenti»;
- b) all'art. 4, comma 5, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: «al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione»;
- c) all'art. 4, comma 5, sono soppresse le lettere b) e c);

- d) all'art. 4, comma 5, lettera d), le parole da «all'ufficio» sino a «tributaria», sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio coordinamento tecnologie informatiche, limitatamente agli aspetti informatici del rapporto concessorio»;
- e) all'art. 4, comma 5, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «al Servizio centrale del personale».
- 3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2002, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. I Economia e finanze foglio n. 362

03A02139

DECRETO 31 gennaio 2003.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - Anno 2003.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1º marzo 2001, nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per

quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato:

- a) dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'istituzione per l'anno 2003 della compartecipazione, nella misura dell'1 per cento, al gettito IRPEF prevista dall'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) dai comuni, per effetto dell'attribuzione della compartercipazione al gettito IRPEF disposta per gli anni 2002 e 2003 dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e stabilita per l'anno 2003 al 6,5 per cento dal predetto art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2003 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2002 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresi la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000, 27 febbraio 2001 e 1º marzo 2002 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 477, riguardante Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto l'art. 56, commi 1, 2, 3 e 4, della citata legge n. 388 del 2000 che determina per il triennio 2001-2003 il fabbisogno finanziario delle università statali e dei grandi enti pubblici di ricerca:

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2003, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

- 1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).
- 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

Art. 2.

Province e comuni

- 1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è stabilito nella misura del 20 per cento ed è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2003 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.10.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7272 (fondo unico investimenti).
- 2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1, nonché ai pagamenti in conto residui disposti a valere sull'ex capitolo 7232.
- 3. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).
- 4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Università

- 1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.
- 2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2002 alle predette università dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'unità previsionale di base n. 25.1.2.5 con specifico riferimento al capitolo numero 5507 (fondo per il finanziamento ordinario).
- 3. Il limite si applica ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul predetto capitolo n. 5507 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unità previsionale di base 25.1.2.5. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2002.
- 4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell' anno 2003, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2002.
- 5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2003 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2003 da attribuire a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al succitato capitolo numero 5507.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

- 1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilito nella misura del 14 per cento.
- 2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2003 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 25.1.2.1 e n. 25.2.3.1 con specifico riferimento ai capitoli numero 5484 (sincrotrone), 8920 (contributo all'I.N.F.M.) e 8922 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca) quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2002 attribuite al C.N.R., all'A.S.I., all'I.N.F.N. e all'I.N.F.M. a valere sul predetto fondo ordinario e dal Ministero delle attività produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'E.N.E.A.).
- 3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2003 e 2002, queste ultime con riferimento al C.N.R., all'A.S.I., all'I.N.F.N, e all'I.N.F.M. di cui al citato capitolo 8922.

- 4. Sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione dell'A.S.I., relativi alla contribuzione italiana all'E.S.A. correlata ad accordi internazionali.
- 5. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2003, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2002.

Art. 3

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

- 1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2003 ovvero in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2002.
- 2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.
- 3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di € 10.330.000,00.
- 4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente; alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2003, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2002 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2002. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.
- 3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».
- 4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.
- 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale frenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.
- 6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.
- 7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NN. 2 E 3

- a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati negli anni 2002 (2003 e 2004) fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga,
- b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.
- c) Al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.
- d) Al punto 4) fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori purché essenziali per il funzionamento di taligniti.
 - e) Al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprié da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del aistema di Tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale, denaro liquido, ecc.);

l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

03A01927

l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.947 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2003, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. I del presente decreto; fale tranche supplementare sara riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Officiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 febbraio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02274

DECRETO 20 febbraio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentonovanta giorni, terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitòrie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2002 è pari a 17.890 milioni di

Decreta:

Per il giorno 28 febbraio 2003 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro annuali, di cui al proprio decreto ministeriale del 6 dicembre 2002, I l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del

n. 30220, con godimento 16 dicembre 2002, durata residua duecentonovanta giorni e scadenza il 15 dicembre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 febbraio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7, e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002. 📈

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Roma, 20 febbraio 2003

p. Il direttore generale: CANNATA

DECRETO 20 febbraio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2003 è pari a 17.890 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 febbraio 2003 è disposta l'emissione, senza

Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 febbraio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 26 febbraio 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

p. Il direttore generale: CANNATA

03A02319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente effettiyo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. (Decreto n. 8).

II DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreta n. 465 del 17 dicembre 1991 con il quale veniva nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi la sig.ra Marilina Nocco in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi;

Vista la nota del 20 gennaio 2003, con la quale la sig.ra Marilina Nocco ha rassegnato le proprie dimissioni da componente effettivo della sopra citata commissione;

Vista la nota del 24 gennaio 2003, della C.G.I.L. di Brindisi, con la quale il sig. Francesco Vergine nato a Fasano l'11 aprile 1966, ivi residente alla via De Pretis | 03A01907

n. 2, viene nominato componente effettivo della commissione medesima, in sostituzione della sig.ra Marilina Nocco, dimissionaria.

Il sig. Francesco Vergine, nato a Fasano l'11 aprile 1966, viene nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi ed in sostituzione della sig.ra Marilina Nocco.

Brindisi, 30 gennaio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A01906

DECRETO 30 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. (Decreto n. 9).

IL DIRETTORE PROVINCIALE del Lavoro di Brindisi

Visto il proprio decreto n. 465, del 17 dicembre 1991, con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il sig. Gaetano Perrone in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi;

Vista la nota del 20 gennaio 2003, con la quale il sig. Gaetano Perrone ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista la nota del 24 gennaio 2003 della C.G.I.L. di Brindisi, con la quale il sig. Vincenzo Asparra nato a Mesagne il 5 aprile 1952, ivi residente alla via Agrigento n. 36 viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del sig. Gaetano Perrone, dimissionario.

Decreta:

Il sig. Vincenzo Asparra, nato a Mesagne il 5 aprile 1952, viene nominato compenente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della C.G.I.L. di Brindisi ed in sostituzione del sig. Gaetano Perrone.

Brindisi, 30 gennaio 2003

Il direttore provinciale: MARZO

DECRETO 5 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota del 20 gennaio 2003 pervenuta allo scrivente Ufficio in data 21 gennaio 2003 con la quale la sig.ra Orrù Antonella rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato I.N.P.S. di Asti, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti a partire dal 1° febbraio 2003:

Vista la nota prot. n. 11 del 30 gennaio 2003 (pervenuta a questo ufficio il 31 gennaio 2003) con la quale la C.I.S.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente - la sig.ra Orrù Antonella dimissionaria - all'interno del precitato comitato provinciale I.N.P.S. di Asti, con la sig.ra Reale Samantha;

Decreta:

La sig.ra Reale Samantha è nominaia componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della C.I.S.L. di Asti, in sostituzione della sig.ra Orrù Antonella, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Asti, 5 febbraio 2003

Il dirigente: FERSINI

03A01904

DECRETO 6 febbraio 2003.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Imperia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, sostitutiva del titolo IV del libro secondo del vigente codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 27 ottobre 1976 costitutivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 21 gennaio 2003 con la quale la U.I.L. di Sanremo designa il sig. Cirillo Antonio in qualità di membro supplente del consesso di cui sopra, in sostituzione del sig. Belmonte Walter.

Decreta:

Il sig. Cirillo Antonio, residente in Badalucco - via Fontana, n. 33 - quale membro supplente della commissione provinciale in preambolo in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Belmonte Walter.

Imperia, 6 febbraio 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A01905

DECRETO 6 febbraio 2003.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti - Biennio 2003/2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, art. 5;

Richiamate le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 1995 e del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 30 marzo 2000 pubblicato sul F.A.L. della provincia di Chieti del 14 aprile 2000, n. 14;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per lavori di facchinaggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 per il biennio 2003/2004 da valere per la provincia di Chieti così da mantenere inalterati i salari reali;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nell'anno 2002, nonché sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e acquisti i pareri pervenuti dalle stesse;

Decreta:

Per il biennio 2003/2004 nella provincia di Chieti per le attività di facchinaggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970 le seguenti tariffe minime orarie:

1) lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.) € 11,40/h più I.V.A.;

- 2) lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.), dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie € 12,10/h più I.V.A.;
- 3) lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi € 13,00/h più I.V.A.;
- 4) per le prestazioni effettuate ad orario ridotto inferiore alle sei ore giornaliere, le tariffe suddette verranno maggiorate del 20%.

Chieti, 6 febbraio 2003

Il direttore provinciale: DE PAULIS

03A01929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, in 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e fore-

stali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 dicembre 2001 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimeneare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Visto il decreto 20 novembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»:

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo (C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dalla regione autonoma Valle d'Aosta, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le Attesta-

zione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/1996 del 10 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valle d'Aosta Fromadzo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/1992».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 15 aprile 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», ai sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01718

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 107/1996 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa:

Visto il decreto 12 maggio 2000 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimeneare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A." Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazione di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.), è le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indica-

zioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Salame Brianza, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.QA. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata in ambito europeo come denominazione di origine CE della Commissione n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salame Brianza», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 208 1/1992».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il pr-oprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell' apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 30 maggio 2003.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certicazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore altrenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi I di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euga-

conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», ar sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01719

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2036/ 2001 del 17 ottobre 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione nei Berici, Veneto del Grappa», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 25 luglio 2002 di autorizzazione all'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto

del Grappa»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensì del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (S.T.G.) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio tutela dell'olio extravergine di oliva Veneto, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare le attività di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» già espletate dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.L.1.»;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del commna 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certficazioni S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 2036/2001 del 17 ottobre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE 2081/1992».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Fuganei Berici, Veneto del Grappa», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del

provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del presente decreto e cesserà il 24 luglio 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Vaipolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa»

Art. 8.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei Berici, Veneto del Grappa», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01720

DECRETO 24 gennaio 2003.

Autorizzazione concessa all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento CBE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto 1º marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 6 ottobre 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sopressa Vicentina», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento CE n. 535/1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 3 ottobre 2001 di autorizzazione dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denomina-

zione «Sopressa Vicentina»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione «Sopressa Vicentina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della

legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio di tutela della denominazione d'origine protetta Sopressa Vicen-tina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto di segnalare l'organismo, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerata la necessità di assicurare continuità alle attività di controllo svolte sulla denominazione «Sopressa Vicentina» già espletate dall'organismo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito:

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di certificazione «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.», iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per la denomizione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e l'attestazione di specificità (S.T.G.), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53, comma 7, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — è Comunità europee — legge comunitaria 1999 autorizzato, ai sensi del citato art. 53, come sostituito, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione «Sopressa Vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 ottobre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» del rispetto e delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

- 1. L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Sopressa Vicentina».
- 2. L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S,r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Sopressa Vicentina» venga apposta la dicitura «garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/1992».
- 3. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio possono comportare la revoca dello stesso.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di registrazione comunitaria in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sopressa Vicentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Sopressa Vicentina» rilasciate agli utilizza-tori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Sopressa Vicentina».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Sopressa Vicentina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto, i cui effetti si producono alla data della sua emanazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A01721

DECRETO 13 febbraio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino «Marsala» a D.O.C. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 ottobre 2002 dal Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala | 03A02085

a D.O.C., con sede in Marsala (Trapani), via Curatolo n. 32, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione,

Considerato che lo statuto trasmesso dal citato Consorzio, approvato dall'assemblea, straordinaria del medesimo Consorzio, è risultato conforme alle disposizioni della predetta normativa di riferimento;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 50%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonchè di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

E approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela del vino Marsala a D.O.C, con sede in Marsala (Trapani), via Curatolo n. 32, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 29 ottobre 2002.

Art. 2.

Il Consorzio tutela del vino Marsala a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requesito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino Marsala a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rayzon» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 207/2003).

EU/1/02/210/001 20 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/210/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/210/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile

3 flaconcini + 3 fiale I ml endovenoso o intramuscolare;
EU/1/02/210/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile
5 flaconcini + 5 fiale I ml uso endovenoso o intramuscolare;
EU/1/02/210/005 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;
EU/1/02/210/006 40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/210/006 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare,

EU/1/02/210/007 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare;

EU/1/02/210/008 40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001 n. 317;

Vista la decisione della commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rayzon»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, con particolare riferimento all'art. 7

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Vista la nota con la quale la ditta dichiara che intende commercializzare solo le confezioni da 1, 3 e 5 flaconcini da 40 mg;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medici-nali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/ 1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programma-zione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rayzon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RAYZON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

20 mg polvere per soluzione intettabile 10 fla-ini uso endovenoso o intramuscolare concini A.I.C. n. 035634017/E (in base 10), 11ZGV1 (in base 32);

20 mg polyere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634029/E (in base 10), 11ZGVF (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634031/E (in base 10), 11ZGVH (in base 32);

20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n 035634043/E (in base 10), 11ZGVV (in base 32);

40 mg polvere per soluzione iniettabile 10 flaconcini uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 35634056/E (in base 10), 11ZGW8 (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolate A.I.C. n. 035634068/E (in base 10), 11ZGWN (in base 32);

40 mg polyere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634070/E (in base 10), 11ZGWQ (in base 32);

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634082/E (in base 10) 11ZGX2 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Rayzon» è classificata come segue:

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634068/E (in base 10), 11ZGWN (in base 32), classe «C»;

40 mg polyere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634070/E (in base 10), 11ZGWQ (in base 32), classe «C»;

40 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 2 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035634082/E (in base 10) 11ZGX2 (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 gennaio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02071

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Giordano - Piccola società cooperativa a r.l.», in Villa Castelli e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione di decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Giordano - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Villa Castelli (Brindisi) (codice fiscale 01863440747) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 18 maggio 1939 ed ivi domiciliato in corso Galliano, 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

"Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: Galati

03A02066

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Pedana Sud - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

lanza sugli enti cooperativi;
Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione di decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 8 marzo 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La società «La Pedana Sud - Società cooperativa a r.K in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale 050/6270726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Devito, nato a Bari il 20 gennaio 1965 domiciliato in Bari Palese, via Macchie n. 31/8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02067

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S. Giustina - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Goro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e tenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

Art. 1.

La società «S. Giustina - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Goro (Ferrara) (codice fiscale 01178940381) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Garavini, nato a Mercato Saraceno (Forlì) il 3 aprile 1937 domiciliato in Ferrara, Contrada della Rosa n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto al decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02068

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 febbraio 2003.

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento delle radio-comunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;

Vista la raccomandazione CEPT TR61-02 riguardante l'adeguamento delle prove d'esami per il conseguimento della patente radioamatoriale armonizzata «HAREC»;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991, recante «Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2000 n. 64. «Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione delle apparecchiature radio»;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante «attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di radiocomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 «Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato» ed, in particolare, l'art. 20;

Considerato che occorre istituire nuove patenti radioamatoriali mediante il recepimento della raccomandazione CEPT TR61-02 allo scopo di adeguare la normativa di settore a quella in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che attuano la medesima raccomandazione;

Ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina radioamatoriale recata nel citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, con le norme di carattere tecnico contenute nel presente provvedimento.

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 180 del 29 gennaio 2003.

Decreta:

Capo I

ATTIVITÀ RADIOAMATORIALE

Sezione I

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Validità autorizzazione generale - Rinnovo

1. L'autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 ha validità fino a dieci anni.

- 2. La autorizzazione di cui al comma 1° si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello A allegato al presente decreto.
- 3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1° si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello AI allegato al presente decreto.
- 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui all'allegato A non sono soggette a comunicazioni.
- 5. I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.

Art. 2.

Patente

- 1. È recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
- 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificates HAREC level A or B CEPT TR 61-02».
- 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966.
- 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
- 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
- 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
- a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza competente a riceverla;
 - b) n. 2 fotografie formato tessera.

Art. 3.

Esami

- 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per di conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
 - a) per la patente di classe A:
- al) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al presente decreto;
- a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera al);
 - b) per la patente di classe B:
 - bl) nella prova scritta di cui alla lettera al).
- 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
- 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
- 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile o la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
- 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
- 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
- 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
- 8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui allegato E.

Art. 4.

Domande ammissione esami

- 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
- a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
- b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
 - c) una marca da bollo del valore corrente;
- d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
- 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5.

Esoneri prove di esami

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
- b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
- 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
- b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
- c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
- 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art. 3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art. 2.
- 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art. 6.

Nominativo

- 1. Il nominativo, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è i (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola citra e da un gruppo di non più di tre lettere.
 - 2. Il nominativo di cui al comma 1º È assegnato:
- a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
- b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.

Art. 7.

Acquisizione nominativo

- 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo.
- a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni-direzione generale concessioni e autorizzazioni;
- b) per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, competente per territorio
- 2. Gli organi di cui al comma 1º rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 8.

Tirocinio

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.

Art. 9.

- 1. I soggetti di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all'allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all'allegato G.
- 2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short wave listener) è formata da: elettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».

Art. 10.

Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

- 1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui all'allegato H, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1° va indirizzata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).
- 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1º devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
- 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte dell'allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.

- 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.
- 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
- 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
- 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
- 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
- 10. È consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
- 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione 2

Norme tecniche

Art. 11.

Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12.

Norme d'esercizio

- 1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
- 2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
- 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
- 4. È consentita Minterconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle (inalità proprie dell'attività di radioama-
- 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego

- di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.
- 6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione eggittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
- 7. È vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
- 8. È vietato ai radioamatoni intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettative involontariamente captati.

Art. 13. Trasferimento di stazione

- 1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
- 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
- 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.

Art. 14.

Controllo sulle stazioni

- 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
- 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15.

Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:

classe A, fisso o mobile/portatile 500 W; classe B, fisso o mobile/portatile 10 W.

Art. 16.

Requisiti delle apparecchiature

- 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
- 2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 12.

Art. 17.

Installazione di antenne

- 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 397 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
- 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale

- 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/ 2001 in autorizzazioni generali, accibisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, con validità di dieci anni a decor-
- a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1º gennaio 2002;
- b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001, non ancora evase.
- 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.
- 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello allegato AI.

Art. 19.

Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01/

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'art. 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 34, comma 1, del menzionato decreto presidenziale, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Art. 20.

Autorizzazioni generali speciali

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001 va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO A

(art. 1, comma 2-rif. art. 36 decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001)

Al Ministero delle comunicazioni -Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
Annual of the Atlantaire
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
to a
cittadinanza
dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), n. 1 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;

dichiara:	
☐ di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n;	
☐ di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;	
☐ di voler installare ed esercire:	
una stazione di radioamatore,	
una stazione ripetitrice analogica o numerica,	
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;	
un impianto destinato ad uso collettivo;	
□ una stazione radioelettrica (specificare la tipologia);	
(barrare la casella che interessa)	
☐ di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre;	
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)	
☐ di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;	
□ che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata;	
si impegna:	
☐ ad attendere quattro settimane dalla data di produzione della presente dichiarazione prima di avviare l'attività oggetto della presente dichiarazione;	
☐ a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;	
□ a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;	
☐ a versare il prescritto contributo annuo;	
☐ in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;	
□ ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.	
Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:	
a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale;	

b) la copia della patente di operatore;

Data

c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;

Firma

d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.

ALLEGATO AI (art. 1, comma 3)

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto
luogo e data di nascita
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe
TO THE CONTRACT OF THE CONTRAC
Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui agli arti-
coli 5, comma 1, lettera b), n. 1 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;
Republica II. 447/2001,
dichiara:
☐ di voler esercire:
una stazione di radioamatore.
una stazione ripetitrice analogica o numerica,
un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritra-
smissione o instradamento di messaggi;
un impianto destinato ad uso collettivo
una stazione radioelettrica (specificare la tipologia);
(barrare la casella che interessa)
☐ di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre;
(massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
☐ di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;
□ che la stazione radioelettrica è ubicata;
e si impegna:
 a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
☐ a versare il prescritto contributo annuo;
□ ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.
Allega alla presente dichiarazione l'attestato di versamento del contributo relativo all'anno dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale.
Data

Firma

Allegato B (art. 1, comma 5)



MINISTERO DELLE CONUNICAZIONI	
MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS	
ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA	
TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE	
ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO) DI
STAZIONE DI RADIOAMATORE CON POTENZA MASSIMA DI 500 WATT CLASSI	e a
CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATER	ID:
STATION WITH MAXIMUM POWER OF 500 WATT LEVEL A/ CERTIFICAT D'ALITORISATION GÉNÉRALE.	DC)(17)
LINSTALLATION ET L'ESERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATEUR AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE	COL
WATT CLASSE A	. 500
"HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL A CEPT TR	
TANGED THE CONTROL CANDINATION CANTIFICATES HARRO-LEVEL A CEPT TR	61-02"
Auto-in-colour annual NO	
Autorizzazione generale N°	
General authorisation Nº/Autorisation générale Nº	
Conseguita con dichiarazione del	
Obtained by declaration of the/Obtanue ovec déclaration du	
Patente N° Licence N'/Permis N°	
Nominativo Call sign/Indicatif d'appel	
Min Anna and	
- 1 A-4-1-	• • • • • • • •
Hom in/Né(e) a on the/le Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istallata	
for the exercise of a radio amateur station siturated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur placée	
in/a cap in/b postal code/code postal	• • • • • •
postal codercode postal	
Volido Gua alfres angues a di Sa	
V auda 11110 au Valid until Valable Jusqu'au	• • • •
" Andrew "	
timbro	
data/dute	
³ h ² IL DIRETTORE	
Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con timbro	
dichiarazione del	
The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the	
Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du	
ė valido fino al/is valid until/est valable jusqu'au	
IL DIRETTORE	
data/date A.S.	

ALLEGATO C (art. 1, comma 5)



MINISTERO DELLE CONUNICAZIONI

MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O SUPERIORI A 30 MHZ E CON POTENZA MASSIMA DI 10 WATT CLASSE B CERTIFICATE OF GENERAL, AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS FQUAL OR HIGHER THAN 30 MHZ AND WITH MAXIMUM POWER OF 10 WATT LEVEL B/CERTIFICAT D'AUTORISATION GÉNÉRALE POUR LINSTALLATION ET L'EXERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATOUR OPÉRANT SUR LES BONDES DÉFRÉQUENCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 10 WATT CLASSE & "HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR 61-02" Autorizzazione generale Nº General authorisation Nº/Autorisation générale Nº Conseguita con dichiarazione del Obtained by declaration of the Obtanue over déclaration du Patente Nº Licence Nº/Permis Nº Nominativo Call sign/indicatif d'appel Sig./Mr./M. Nato a il Born in/Né(e) à on the/le Per l'escreizio di una stazione di radioamatore istallata For the exercise of a radio amateur station sitiuated/Pour l'exercice d'une station de radioarnateur placée postal code/code postal in/àn°......n°........ Valida fino al/Valid until/valable jusqu'au timbro IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con timbro dichiarazione del & The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the...... Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du è valido fino all'avalid until/est valable jusqu'au IL DIRETTORE

ALLEGATO D (art. 3, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME per il conseguimento della patente di radioamatore

PARTE I

QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE

A. QUESTIONI DI NATURA TECNICA.

1. - Elettricità, elettromagnetismo e radiotecnica - teoria.

1.1. - Conduttività.

Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti

Corrente, tensione e resistenza

Le unità di misura: ampere, volt e ohm

La legge di Ohm

Le leggi di Kirchhoff

La potenza elettrica

L'unità di misura: il watt

L'energia elettrica

La capacità di una batteria

1.2. - I generatori elettrici.

Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita

Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo

1.3. - Campo elettrico.

Intensità di campo elettrico

L'unità di misura: volt/metro

Schermatura contro i campi elettrici

1.4. - Campo magnetico.

Campo magnetico attorno ad un conduttore

Schermatura contro i campi magnetici

1.5. - Campo elettromagnetico.

Le onde radio come onde elettromagnetiche

Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda

Polarizzazione

1.6. - Segnali sinusoidali.

La rappresentazione grafica in funzione del tempo Valore istantaneo, valore efficace e valore medio

Periodo

Frequenza

L'unità di misura: hertz

Differenza di fase

1.7. - Segnali non sinusoidalia

Segnali di bassa frequenza

Segnali audio

Segnali rettangolari

La rappresentazione grafica in funzione del tempo

Componente della frequenza fondamentale e armoniche

1.8. - Segnali modulati

Modulazione di ampiezza

Modulazione di ampiezza a banda laterale unica

Modulazione di fase, modulazione di frequenza

Deviazione di frequenza e indice di modulazione

Portante, bande laterali e larghezza di banda Forme d'onda

1 Olmo a once

1.9. - Potenza ed energia

Potenza dei segnali sinusoidali

Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi).

Rapporti di potenza ingresso/uscita in the di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori

Adattamento (massimo trasferimento di potenza)

Relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendi-

Potenza di cresta della portafite modulata

2. - Componenti

2.1. - Resistore.

Resistenza

L'unità di misura d'ohm

Caratteristiche corrente/tensione

Potenza dissipata

Coefficiente di temperatura positivo e negativo

2.2. - Condensatore.

Capacità

Liunità di misura: il farad

La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)

La reattanza

Sfasamento tra tensione e corrente

Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici

Coefficiente di temperatura

Corrente di fuga

2.3 - Induttori.

Bobine d'induzione

L'unità di misura: l'henry

L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)

La reattanza

Sfasamento tra tensione e corrente

Fattore di merito

Effetto pelle

Perdite nei materiali del nucleo

2.4. - Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori.

Trasformatore ideali

La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)

I trasformatori

2.5 - Diodo

Utilizzazione et applicazione dei diodi

Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)

Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura

2.6 - Transistor.

Transistor PNP e NPN

Fattore di amplificazione

Transistor a effetto di campo

I principali parametri del transistor ad effetto di campo Il transistor nel circuito:

- a emettitore comune
- a base comune
- a collettore comune

Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti I metodi di polarizzazione

2.7. - Varie.

Dispositivo termoionico semplice (valvola)

Circuiti numerici semplici

3 - Circuiti

3.1. - Combinazione dei componenti

Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi

Corrente e tensione nei circuiti

Impedenza

3.2. - Filtri.

Filtri serie e parallelo:

Impedenze

Frequenze caratteristiche

Frequenza di risonanza

Fattore di qualità di un circuito accordato

Larghezza di banda

Filtro passa banda

Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi

Risposta in frequenza

Filtri aπeaT

Cristallo a quarzo

3.3. - Alimentazione.

Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda infera, raddrizzatori a ponte

Circuiti di filtraggio

Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione

3.4. - Amplificatori.

Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza

Fattore di amplificazione

Caratteristica ampiezza/frequenza e larghezza di banda

Hino,

Classi di amplificatori A, A/B, B e C

Armoniche (distorsioni non desiderate)

3.5. - Rivelatori.

Rivelatori di modulazione di ampiezza:

Rivelatori a diodi

Rivelatori a prodotto

Rivelatori di modulatori di frequenza:

Rivelatori a pendenza

Discriminatore Foster-Seeley

Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica

3.6. - Oscillatori.

Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione

Oscillatore LC

Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche

3.7 - Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop): Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase

4. - Ricevitori

4.1. - Tipi di ricevitore:

Ricevitore a supereterodina semplice e doppia

4.2. - Schemi a blocchi:

Ricevitore CW (A1A)

Ricevitore AM (A3E)

Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
Ricevitore FM (F3E)

4.3. - Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi):

Amplificatori in alta frequenza

Oscillatore fisso e variabile

Miscelatore (Mixer)

Amplificatore a frequenza intermedia

Limitatore 4

Rivelatore

Oscillatore di battimento

Calibratore a quarzo

Amplificatore di bassa frequenza

Controllo automatico di guadagno

Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)

Silenziatore (squelch)

4.4. - Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva):

Protezione da canale adiacente

Selettività

Sensibilità

Stabilità

Frequenza immagine

Intermodulazione; transmodulazione

5. - Trasmettitori.

5.1. - Tipi di trasmettitori:

Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza Moltiplicazione di frequenza

5.2. - Schemi a blocchi:

Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)

Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)

Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)

5.3. - Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi):

Miscelatore (Mixer)

Oscillatore

Eccitatore (buffer, driver)

Moltiplicatore di frequenza

Amplificatore di potenza

Filtro di uscita (filtro a π) Modulatore di frequenza

Modulatore SSB

Modulatore di fase

Filtro a quarzo

5.4. - Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva):

Stabilità di frequenza

Larghezza di banda in alta frequenza

Bande laterali

Banda di frequenze audio

Non linearità

Impedenza di uscita

Potenza di uscita

Rendimento

Deviazione di frequenza

Indice di modulazione

Clicks di manipolazione CW

Irradiazioni parassite

Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)

6. - Antenne e linee di trasmissione.

6.1. - Tipi di antenne:

Dipolo a mezzonda alimentato al centro

Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità

Dipolo ripiegato

Antenna verticale in quarto d'onda

Antenne con riflettore e/o direttore (Yagi)

Antenne paraboliche

Dipolo accordato

6.2. - Caratteristiche delle antenne:

Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna

Impedenza nel punto di alimentazione

Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata

Polarizzazione

Guadagno d'antenna

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)

Rapporto avanti-dietro

Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale

6.3. - Linee di trasmissione:

Linea bifilare

Cavo coassiale

Guida d'onda

Impedenza caratteristica

Velocità di propagazione

Rapporto di onda stazionaria

Perdite

Bilanciatore (balun)

Linea in quarto d'onda (impedenza)

Trasformatore di linea

Linee aperte e chiuse come circuiti accordati

Sistemi di accordo d'antenna

7. - Propagazione.

Strati ionosferici:

Frequenza critica

Massima frequenza utilizzabile (MUF)

Influenza del sole sulla ionosfera

Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni

Affievolimenti (fading)

Troposfera

Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte radioelettrico)

Inversione di temperatura

Riflessione sporadica sullo strato I

Riflessione aurorale

8. - Misure.

8.1. - Principi sulle misure.

Misure di:

Tensioni e correnti continue ed alternate

Errori di misura:

Influenza della frequenza

Influenza della forma d'onda

Influenza della resistenza interna degli apparecchi di

misura

Resistenza

Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di

cresta)

Rapporto di onda stazionaria

Forma d'onda dell'inviluppo di un segnale in alta frequenza

Frequenza

Frequenza di risonanza

8.2. - Strumenti di misura.

Pratica delle operazioni di misura:

Apparecchi di misura a bobina mobile

Apparecchi di misura multigamma

Riflettometri a ponte

Contatori di frequenza

Frequenzimetro ad assorbimento

Ondametro ad assorbimento

Oscilloscopio

9. - Disturbi e protezione.

9.1. - Disturbi degli apparecchi elettronici:

Bloccaggio

Disturbi con il segnale desiderato

Intermodulazione

Rivelazione nei circuiti audio

9.2. - Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici.

Intensità di campo del trasmettitore

Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)

Effetti non desiderati sull'apparecchiatura:

all'ingresso d'antenna

su altre linee di connessione

per irraggiamento diretto

9.3. - Protezione contro i disturbi.

Misure per prevenire ed eliminare i disturbi:

Filtraggio

Disaccoppiamento

Schermatura

10. - Protezione elettrica.

Il corpo umano

Sistemi di alimentazione

Alte tensioni

Fulmini

B. - REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1. - Alfabeto fonetico.

A = Alfa	J = Juliet	S = Sierra
B = Bravo	K = Kilo	T = Tango
C = Charlie	L = Lima	U = Uniform
D = Delta	M = Mike	V = Victor
E = Echo	N = November	W = Whiskey
F = Foxtrot	O = Oscar	X = X-Ray
G = Golf	P = Papa	Y = Yankee
H = Hotel	O = Quebec	Z = Zulu
I = India	R = Romeo	

2. - Codice Q.

Codice —	Domanda 	Risposta —
QRK	Qual'è l'intelligibilità del mio segnale?	L'intelligibilità dei vostri segnali è
QRM	Siete disturbati?	Sono disturbato
QRN	Siete disturbati da rumori atmosferici?	Sono disturbato da rumori, atmosferici
QRO	Debbo aumentare la potenza di emissione?	Aumentate la potenza di emissione
QRP	Debbo diminuire la potenza di trasmissione?	Diminuite la potenza di trasmissione
QRS	Debbo trasmettere più lentamente?	Trasmettete più lentamente
QRT	Debbo cessare la trasmissione?	Cossate Anny Cassate Anny La trasmissione
QRZ	Da chi sono chiamato?	Siete chiamato da
QRV	Siete pronto?	Sono pronto
QSB	La forza dei miei segnali è variabile?	La forza dei vostri segnali varia
QSL	Potete darmi accusa di ricezione?	Do accusa di ricezione
QSO	Potete comunicare direttamente con?	Posso comunicare direttamente con
QSY	Debbo cambiare frequenza di trasmissione?	Trasmettete su un altra frequenza kHz (o MHz)
QRX	Quando mi richiamerete?	Vi richiamerò alle ore
QTH	Quale è la vostra posizione in latitudine e longitudine?	La mia posizione è di latitudine e di longitudine

3. - Abbreviazioni operative utilizzate nel servizio di radioamatore.

AR Fine della trasmissione

Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)

CQ Chiamata a tutte le stazioni

CW Onda continua - Telegrafia

Utilizzato per separare l'indicativo di chiamata della sta-

zione K Invito a trasmettere

MSG Messaggio PSE Per favore

RST Intelligibilità, forza del segnale, tonalità

R Ricevuto
RX Ricevitore
SIG Segnale
TX Trasmettitore
UR Vostro

VA Fine dell'interruzione

4. - Segnali internazionali di soccorso, traffico in caso di urgenza e comunicazioni in caso di catastrofi naturali

Segnali di soccorso:

radiotelegrafia: . . . - - - . . . (SOS)

radiotelefonia «MAYDAY»

Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'ULT

Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali

Pul. Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per Le catastrofi naturali

5.- Indicativi di chiamata

Identificazione delle stazioni di radioamatore Utilizzazione degli indicativi di chiamata Composizione dell'indicativo di chiamata Prefissi nazionali

6. - Piani di frequenze della IARU

Piani di frequenze della IARU Obiettivi

- C. Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite.
 - 1. Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT

Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite

Definizione della stazione di radioamatore

Art. S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni

Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti

Regioni radio dell'UIT

2. - Regolamentazione della CEPT

Raccomandazione T/R 61-02 Raccomandazione T/R 61-01 Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT

Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01

 Legislazione nazionale, regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza.

Legislazione nazionale

Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza

Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:

modo di tenuta del registro

obiettivi

dati da registrare

PARTE II

EMISSIONI E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE

Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:

ad una velocità di almeno 5 parole al minuto

per una durata di almeno 3 minuti

con un massimo di quattro errori in ricezione

con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione

utilizzando un manipolatore non automatico

ALLEGATO E (art. 3, comma 8)

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)

CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISÈ (HAREC) Delivrès sur la base de la Recomandation de la CEPT T/R 61-02

1	. Lamm	iinisirazione	0	i Autorita	compe	tente
					,43 ₅	1,000
					A 63	Sa .

del Paese

2. L'administration ou l'Autoritè compètente
du pays certificat a rèussi un examen de radioamateur conformèment au reglement de l'Union International des Telècomunications (IUT). L'èpreuve en question correspond à la classification (I) de la Recommadation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Conformèment à la règlementation règissant les radiomateurs du pays le titulaire du prèsent cerificat est en droit d'obtenir la licence national de la catègorie(1)
En application de la Recommandation CEPT T/R 61-01, la license nationale de cette catégorie correspondant à la classification (1), comme defini dans les colonnes 4 et 5 de l'annexe II de la Recommandation CEPT T/R 61-01.
3. The issuing Administration or responsable issuing Authority
of the country
the holder of this certificate is
entitled to receive the national licence class (1)
For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified as being CEPT licence class (1)
A) Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde
des Landes
der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe (1)
hat der Inhaber dieser Bescheinigung Anspruch auf eine Amateur- funkgenehmigung der Klasse (1)
In Anwendung der CEPT- Empfehung T/R 61-01 ist diese natio- nale Genehmigungsklasse als CEPT Genehmigungskasse (1)
 Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro domande alla competente Autorità nazionale sotto indicata.
Les autoritès officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leur demandes à l'Autoritè nationale compètente mentionnée ci dessous.
Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above.
Behorden, die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende Verwaltung richten.
Adresse/Address/Anschrift

Tèlèphone /Telephone /Tel	lefon
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Tèlècopie/Telefax/Telefax:	
Signature /Signature/Unte	rschrift
	_
	ALLEGATO F (art. 9, comma 1)
(marca da bollo)	
	Al Ministero delle comunicazioni
	Ispettorato territoriale per il/la
Il sottoscritto	
luogo e data di nascita	
residenza o domicilio	
cittadinanza	
00	munica
nicazioni	del decreto del Ministro delle comu- , di essere in possesso di una stazione di essere dedito al solo ascolto sulle oriali,
c	chiede
bande radioamatoriali (SWL) o territoriale;	o inerente i soli radioascoltatori sulle costituito presso codesto ispettorato
di ricevere l'attestato di cu	i al modello riportato in allegato 🦪
Data	
	Firma
_	- Thur
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	ALLEGATO G (art. 9, comma 2)
	Al Ministero delle comunicazioni
	Ispettorato territoriale per il/la
	u _{b.}
	SWL n.
	città
3	
ATTESTATO DELL'ATTIVITÀ DELLE BANDE RISER	DI ASCOLTO SULLE FREQUENZE VATE AI RADIOAMATORI
Signore/a	
luogo e data di nascita	
residenza e/o dominilio	
cittadinanza	
data	
	Il direttore

ALLEGATO H (art. 10, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Dati del rappresentante legale
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe,
nominativo
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui agli

dichiara

asticoli 5, comma 1, lettera b), n. 1 e 9 del decreto del Presidente della

di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica;

di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra

Repubblica n. 447/2001:

di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001;

che la stazione radioelettrica è ubicata

si impegna:

ad attendere quattro settimane dalla data di presentazione all'ispettorato territoriale della dichiarazione prima di avviare l'attività oggetto della presente dichiarazione;

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001.

Allega alla presente dichiarazione:

a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale.

ALLEGATO H (art. 1, comma 5)

SCH	EDA TECNICA			
	LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMA	TORE	NOMINATIVO D'IDENTIF.	
1.	Ubicazione stazione ripotitrice:			
لسلا				
C.A.	Р.	COMUNE	(A)	
للد	VIA E NUMERO CIVICO O LOCALITA'			
2.	Coordinate gaugrafiche del punto di amissione:			
- Lor	gitudine rispetto al meridiano di Grecowich:		يا با	
. 1.at	itudine	نان	لل لل	
3.	Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l'ante	ana:	للت	
4.	Natura dell'assegnazione: - frequenza unica - Coppia di frequenza (emissione e ricezione associate)	and the state of t		
5 .	Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in MH2)		الماللل	
	- froquenza di ricezione associata (in MI	Hz)		
6.	Ditta contrattrice dell'apparato:	ئەلىك ىلىك لىقىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل	ل الدالدالدال	
7.	Sigla dell'apparato:			
8.	Larghezza del canale a r f. (in KHz)		للك	
9.	Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt):	·*	المالم	
10.	Tipo dell'anterna:			
11.	Guadagao dell'antenna (in dB rispetto al dipolo);		اــاـ	
12.	Altezza dai suolo del cantro dell'antenna (in migri):			
	Attenuazione della linea di alimentazione dell'amenta comprensi	va di eventuali	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	clementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):			
14.	Operatore responsabile:			
	nominativo	comune di scuidunza		
dati	3 - [] - [(firma)		

03A01943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Definizione forma di gestione e modalità di affidamento del Servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, e legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997. (Ordinanza n. 336).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando sino a tale data i poteri commissariali attribuiti al presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

Vista la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15, che disciplina, in Sardegna, l'istituzione del Servizio idrico integrato e l'individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Considerato che la citata ordinanza ministeriale n. 3196 stabilisce, al comma 1 dell'art. 13, che il Presidente della regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 8, 9, 10, 11 e 19 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ed alle corrispondenti norme regionali di recepimento, provveda, entro il 31 dicembre 2002 alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994 sopra citata, sempreche non vi provvedano gli organi competenti;

Atteso che in attuazione della predetta ordinanza ministeriale n. 3196/2002, con propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002, il Commissario governativo, nella veste di Autorità d'ambito ha approvato il Piano d'ambito di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Atteso che, conseguentemente, in attuazione della medesima ordinanza ministeriale n. 3196/2002 e dell'ordinanza dell'Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, art. 3, settimo alinea, il Commissario governativo, come disposto con la propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, ha provveduto, con propria ordinanza n. 335 del 31 dicembre 2002, all'approvazione della Convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge n. 36/1994;

Considerato che, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui alle sopraccitate ordinanze, necessita che, entro il 31 dicembre 2002, il Commissazio governativo, come da cronogramma di cui alla propria ordinanza n. 322 del 30 settembre 2002, deve provvedere, nella veste di Autorità d'ambito, ad individuare le modalità di affidamento del Servizio idrico integrato ed a definirne la forma di gestione;

Considerato che la legge regionale n. 29/1997 prevede, all'art. 1, comma 3, l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico gestore per l'unico ambito territoriale ottimale costituito dall'intero territorio della regione Sardegna; oltre che, all'art. 7, comma 2, lettera b), la possibilità dell'affidamento diretto della gestione mediante una pluralità di soggetti al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti;

Considerato pertanto che la Convenzione tipo approvata con ordinanza n. 335 del 31 dicembre 2002, prevede il mantenimento delle gestioni esistenti opportunamente aggregate nell'ambito di un unico soggetto gestore, capace di gestire il servizio idrico integrato con efficacia, efficienza ed economicità, al fine di non disperdere le esperienze maturate sul campo in un contesto territoriale avente rilevanti complessità gestionali dal punto di vista quali-quantitativo della risorsa idrica, particolarmente in relazione alle oggettive difficoltà derivanti dall'endemica situazione di emergenza idrica che caratterizza la Sardegna;

Ritenuto pertanto necessario che, ai fini dell'affidamento diretto di tutte le attività inerenti al Servizio idrico integrato, i soggetti gestori esistenti pervengano ad una struttura organizzativa unitaria, in forma societaria, a dimensione d'ambito, avente i requisiti richiesti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Considerato che l'avvio del Servizio idrico integrato deve essere ancora definito con riferimento al sistema di procedure e competenze ordinarie ed, allo stato, l'esercizio ordinario delle competenze non risulta compatibile con l'urgenza di accelerare il relativo processo al fine di non pregiudicare il rispetto anche di quanto previsto dal Quadro comunitario di sostegno e dal POR Sardegna 2000/2006, quanto ai meccanismi della premialità ed all'attivazione delle procedure di finanziamento per la realizzazione dei necessari interventi previsti in materia;

Considerato che nelle more dell'esercizio dei poteri ordinari da parte della regione Sardegna e dell'Autorità d'ambito, è assolutamente necessario ed urgente definire le modalità di affidamento e la forma di gestione del Servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 36 del 5 gennaio 1994 ed alla legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997;

Ritenuto per i motivi sopra indicati, di dover provvedere al riguardo, ai fini dell'avvio del Servizio idrico integrato, fatti salvi i poteri ordinari in materia che la regione Sardegna e l'Autorità d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza;

Visto il comma 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede «i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo»;

Ordina:

Art. 1.

La gestione del Servizio idrico integrato, di cui all'art. 4, lettera f), della legge n. 36/1994, verrà affidata direttamente, in via transitoria, così come previsto dal comma 5 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, entro il 30 giugno 2003, ad un unico soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti operanti nell'Ambito territoriale ottimale della regione Sardegna.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente art. 1, il soggetto gestore predetto deve provvedere ad assumere adeguata organizzazione societaria, avente caratteristiche compatibili con gli ordinamenti Comunitario, nazionale e regionale. Il soggetto gestore deve rendere operativa la nuova organizzazione entro il 31 maggio 2003 dovendosi procedere, come stabilito con l'ordinanza commissariale n. 322/2002, entro il 30 giugno 2003 alla formalizzazione dell'affidamento mediante la stipula della convenzione di gestione. La convenzione di gestione è sottoscritta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare tecnico, approvati con l'ordinanza commissariale n. 335 del 31 dicembre 2002.

Art. 3

All'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1 si provvederà con ordinanza commissariale entro un termine utile a garantire l'adempimento entro il 30 giugno 2003. Sono fatti salvi i poteri ordinari che la regione Sardegna ell'Autorità d'ambito dell'A.T.O. della regione Sardegna medesima, a seguito della ordinaria costituzione ed effettiva operatività dell'Autorità d'ambito stessa, vorranno esercitare anche a modifica e/o integrazione di quanto disposto con la presente ordinanza

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 31 dicembre 2002

Il Commissario governativo: PILI

03A01963

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003.

Affidamenti di incarichi di progettazione. (Deliberazione n. 21).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto:

La Federcasa ha richiesto a questa Autorità un parere in merito all'incremento del punteggio ottenuto tramite la formula di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, assegnato qualora sia presente, nel candidato, un componente in possesso di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità aziendale.

In particolare, oggetto della richiesta è la legittimità dell'applicazione del suddetto incremento nel caso in cui simili figure non compaiano tra i professionisti che svolgeranno i servizi previsti, ma figurano impegnati solo in attività di supporto.

La suddetta problematica è stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei Protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

Ritenuto in diritto:

Va preliminarmente osservato che l'Autorità ha già espresso il proprio avviso sulla questione relativa alla presenza del giovane professionista nei raggruppamenti temporanei di professionisti con la deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002.

Relativamente alla problematica posta dalla Federcasa, deve preliminarmente evidenziarsi che gli allegati A, B, C, D del regolamento generale precisano le modalità da seguire per individuare, nel caso di licitazione privata, i soggetti ai quali inviare la lettera di invito a presentare l'offerta e quelle da applicare per compiere le relative valutazioni.

In particolare, con riguardo alle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione, nell'allegato D del suddetto regolamento, viene stabilito che le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta, sulla base di una graduatoria compilata assegnando ai candidati un punteggio determinato tramite la formula ivi riportata.

È altresì disposto che il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale.

Da un'interpretazione letterale delle disposizioni di cui all'allegato D, ne discende che la procedura ivi prevista riguarda la fase di selezione dei candidati da invitare, cioè si riferisce ai soli potenziali concorrenti. E, infatti, in relazione a questi ultimi, ed ai relativi componenti, che deve essere effettuata l'assegnazione del punteggio.

Ciò può ricavarsi dall'inciso, contenuto dell'allegato de quo, per cui «il punteggio è incrementato (...) qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che (....) abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni» e (....) «qualora almeno un componente del candidato possieda il certifcato di qualità aziendale».

Per quanto riguarda la possibilità di attribuire gli incrementi di punteggio, ivi previsti, anche al concorrente che non sia in possesso dei requisiti richiesti, ma che utilizzi, come semplice supporto, professionisti in possesso di abilitazione da non più di cinque anni, si ribadisce quanto già previsto nella citata deliberazione n. 196 del 10 luglio 2002, nel senso che la presenza del giovane professionista nel raggruppamento può altresì essere assicurata in forma indiretta, «mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara», restando esclusa la possibilità per il raggruppamento di beneficiare del citato incremento quando il giovane professionista sia incaricato di una generica attività di supporto.

In base a quanto sopra considerato, Consiglio:

Il Consiglio:

Accerta che l'assegnazione dell'incremento del 5% prevista all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 354/1999 riguarda i potenziali concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte;

accerta che la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una generica attività di supporto non consente di beneficiare dell'incremento in questione, occorrendo al riguardo la parteci-

pazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara.

Roma, 5 febbraio 2003

03A01965

Il presidente: GARRI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003.

Segnalazione di procedura di gara irregolare indetta dalla provincia di Ancona - Bando di gara per pubblico incanto per l'appalto della progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede dell'Istituto di Stato alberghiero di Loreto. (Deliberazione n. 22).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale sui lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la relazione redatta dal Servizio ispettivo;

Considerato in fatto:

L'esposto in argomento riguarda un bando di gara avente per oggetto la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e la esecuzione dei lavori relativi alla nuova sede dell'Istituto alberghiero di Loreto bandito dall'amministrazione provinciale di Ancona sulla base di un progetto definitivo approvato nel settembre 2002.

Il sistema di realizzazione del lavoro pubblico utilizzato è quello dell'appalto integrato, regolato dall'art. 19, comma 1, lettera b), come integrato dalla legge n. 166/2002, con scelta del contraente mediante pubblico incanto con criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 4.467.071.071,99, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 102.134,50. L'importo della progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso, risulta pari ad € 38.335,71.

Il bando di gara prevede, quali requisiti specifici comprovanti la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, il possesso di attestazioni, rilasciate da SOA autorizzate, relative alle categorie OS3, OS21, OS28 ed OS30 per classifiche pari ai relativi importi ovvero, per i concorrenti non in possesso di tutte o parte delle attestazioni, il possesso dei requisiti, da parte di progettista individuato in sede di offerta ovvero associato al concorrente, rappresentati dall'aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un progetto equivalente riguardante lavori riferibili a ciascuna delle quattro categorie specializzate menzionate per importi almeno pari a quelli previsti nel lavoro in oggetto.

L'importo complessivo dei lavori risulta essere così distinto per categorie:

OG1 (prevalente) € 1.670.014,36;

OS3 (scorporabile) € 171.575,62;

OS21 (scorporabile) € 249.840,55;

OS28 (scorporabile) € 325.473,16;

OS30 (scorporabile) € 341.086,52;

OS6 (scorporabile) € 1.011.437,49;

OS7 (scorporabile) € 544.349,26;

OS8 (scorporabile) € 181.556,91;

OS4 (non scorporabile) € 53.072,62.

L'esponente contesta due passaggi della procedura di appalto in argomento riferibili in prima istanza alla ammissibilità del ricorso allo strumento dell'appalto integrato, considerata la natura specifica dei lavori che evidenzierebbe una componente tecnologica ed impiantistica di incidenza inferiore al 60% previsto dalla norma, ed in subordine, qualora ritenuta ammissibile la procedura prescelta dall'amministrazione, i requisiti di qualificazione previsti nel bando per la prestazione di progettazione e costruzione laddove viene chiesto ai concorrenti di dimostrare il possesso, oltre ai requisiti per la esecuzione per la categoria prevalente OG1 classifica V, anche della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione relative alle categorie OS3, OS21, OS28 ed OS30 per classifiche pari ai relativi importi.

L'ANCE sostiene che in base a quanto disposto dal comma 7, dell'art. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto integrato, il requisito dell'idoneità tecnica è dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di laureati e diplomati e che pertanto la qualificazione per la progettazione è costruzione è svincolata dal possesso delle relative categorie di esecuzione dei lavori del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 essendo subordinata alla sola presenza di uno staff tecnico adeguato. Nel caso in esame, ammontando la prestazione di progettazione a € 38.335,71, non sussisterebbero, le condizioni per richiedere ai ricorrenti, in possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione, i requisiti di cui all'art. 63, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, come risulterebbe confermato nel punto G) della determinazione di questa Autorità n. 27 del 16 ottobre 2002.

L'esame della documentazione acquisita in fase istruttoria ha evidenziato quanto segue:

Motivazioni che hanno condotto all'appalto integrato.

La stazione appaliante ha ritenuto di poter ricorrere allo strumento dell'appalto integrato ravvisando specifiche caratteristiche di complessità nell'opera in progetto quali:

l) esigenza di impianti particolarmente sofisticati per garantire prestazioni di eccellenza all'opera (impianti di sicurezza, di illuminazione, di riscaldamento, di trasmissione di energia elettrica);

- 2) elevata qualità ambientale mediante previsione di impianti di ricambio d'aria e di difesa dall'irraggiamento solare diretto;
- 3) adozione di accorgimenti volti a contenere i costi energetici mediante utilizzazione di materiali con particolari caratteristiche di isolamento termico (polistirene e calcestruzzo cellulare anziché murature a cassetta tradizionali) e pannelli solari per l'approvvigionamento di acqua calda;
- 4) adozione di materiali biocompatibili con elevate prestazioni di isolamento dall'umidità;
- 5) strutture in elevazione rispondenti ai requisiti previsti per una zona sismica di II categoria quale è classificato il sito in esame.
- 6) strutture in fondazione, che oltre a rispondere a requisiti antisismici, consentono l'efficace trasferimento dei carichi al terreno che presenta caratteristiche geotecniche scarse con necessità di realizzare drenaggi profondi.

L'amministrazione dichiara, facendo riferimento alle definizioni dell'art. 2, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che individua peculiarità delle opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto l'aspetto tecnologico secondo de definizioni contenute negli articoli 17, commi 4 e 13, art. 20, comma 4 ed art. 28, comma 7, della legge quadro, che le categorie e le classi riferibili alla componente tecnologica dell'opera in esame sono le seguenti:

Årt. 2, lettera h), punto 1 (utilizzo di materiali e componenti innovativi).

Categoria (ex D.P.R. n. 34/2000)	Descrizione categoria	Tipologia opere di contenuto tecnolo- gico	Importo in euro	Incidenza percentuale su totale
OS3	Impianti idrico sani- tari, cucine, lavanderie	Impianto antincendio ed idrico sanitario	171.575,62	3,76%
OS28	Impianti ter- mici e di condiziona- mento	Impianto a pannelli solari per acqua calda	325.473,16	7,12%
OS30	Impianti elet- trici, telefo- nici, radio- telefonici e televisivi	Impianto elettrico	341.086,52	7,46%
OS6	Finiture di opere gene- rali in mate- riali lignei, plastici, metallici e ferrosi	Finestre e facciate continua a taglio ter- mico	386.236,62	8,45%
OS7	Finiture di opere generali di natura edile	Muratura in calcestruzzo cellulare	133.416,21	2,92%
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica	Lastre di polistirene accoppiate a muratura	91.819,03	2,00%
OS4	Impianti elet- tromecca- nici traspor- tatori	Impianto ascensori	53.072,62	i,16%

Art. 2, lettera h), punto 3 (esecuzione in luoghi che presentano particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali)

Categoria (ex D.P.R. n. 34/2000)	Descrizione categoria	Tipologia opere di contenuto tecnolo- gico	Importo in euro	Incidenza percentuale su totale
OGI	Edifici civili ed indu- striali	Struttura in c.a. antisismica, giunti antisismici e trincee drenanti	1.180.043,12	25,82%
OS21	Opere strut- turali spe- ciali	Fondazioni su pali	249.840,55	5,47%

Secondo le precedenti valutazioni condotte dalla stazione appaltante la componente tecnologica presente nell'opera, presentando un'incidenza superiore al 60% prevista dalla normativa vigente, consentirebbe il ricorso alla procedura di appalto integrato secondo le previsioni dell'art. 19, comma 1, lettera b), come modificato ed integrato dalla legge n. 166/2002.

Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle categorie OS3, OS21, OS28 ed OS30.

La stazione appaltante evidenzia come la progettazione esecutiva richiesta risulti limitata alle sole categorie OS3-classifica I, OS21-classifica I, OS28-classifica II ed OS30-classifica II e che pertanto sono state richieste le qualificazioni per prestazioni di progettazione per le suddette quattro categorie interpretando la disposizione formulata dall'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che recita «... le imprese sono qualificate ... per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4» ritenendo che il legislatore ha inteso richiedere, riferendo l'attestazione di qualificazione a specifiche categorie di lavorazioni, che l'impresa sia in grado congiuntamente di progettare e costruire dette lavorazioni.

Considerato in diritto:

Nel merito dei due aspetti del bando oggetto di segnalazione si rileva quanto segue

Ammissibilità delle condizioni per il ricorso alla proce-

dura di appalto integrato.

Preliminarmente si osserva che il riferimento richiamato dalla stazione appaltante all'art. 2, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 per definire le categorie e classifiche delle opere che possono ritenersi di particolare complessità e rilevanza dal punto di vista tecnologico non è riconducibile dalla norma alle previsioni dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge quadro, regolante la procedura di appalto integrato, ma espressamente a quelle dell'art. 17, commi 4 e 13, dell'art. 20, comma 4 e dell'art. 28, comma 7, della medesima legge. Tali norme prevedono, in caso di opere ricadenti nella definizione data dall'art. 2, lettera h), del regolamento, il ricorso a progetti integrali (comma 4, art. 17), richiedenti pluralità di competenze professionali in relazione alla complessità

dell'opera, a concorsi di progettazione e di idee (comma 13, art. 17), alla procedura di appalto concorso (comma 4, art. 20), ed in ultimo l'obbligatorietà del collaudo per tali tipologie di opere (comma 7, art. 28). In buona sostanza la ricorrenza di opere con tali caratteristiche fornisce alla stazione appaltante la possibilità di ricorrere a qualificati contributi professionali esterni nelle fasi di progettazione, precedenti la progettazione esecutiva, nelle quali devono essere confrontate soluzioni alternative, che, nel caso di opere complesse, non può prescindere dal contributo in termini di know-how tecnologico acquisibile dagli operatori del settore mediante il relativo coinvolgimento nelle fasi delle scelte propedeutiche alla progettazione esecutiva.

La norma prevede invece il ricorso all'appalto integrato, consistente nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori nel caso in cui i lavori presentino una componente técnologica o impiantistica incidente per più del 60% del valore dell'opera. In tale ricorrenza la stazione appaltante può procedere a gara d'appalto sulla base del progetto definitivo richiedendo all'aggiudicatario il progetto esecutivo dell'opera e la relativa realizzazione (art. 19, comma 1, lettere b) e b-bis) della legge quadro come integrata dalla legge n. 166/2002).

Nel caso in esame si rileva innanzitutto come formalmente yenga richiesta nel bando la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti, che dovrebbe pertanto ritenersi completa e comprendente tutte le categorie di lavoro previste nell'appalto, mentre la qualificazione per prestazione di progettazione viene richiesta esclusivamente per quattro categorie specializzate il cui importo presenta un'incidenza del 23,8% rispetto al costo complessivo dell'opera. Sulla stessa base viene stimato l'importo dei servizi di progettazione che assume pertanto un valore limitato rispetto a quello che si renderebbe necessario per una progettazione esecutiva completa delle strutture e degli impianti.

Si deve pertanto constatare come la stazione appaltante abbia ritenuto necessario acquisire la progettazione esecutiva, e quindi le relative qualificazioni, delle sole opere rientranti nelle suddette categorie che riguardano esclusivamente l'impianto antincendio e idricosanitario (importo completo OS3), le fondazioni su pali (OS21 importo completo), l'impianto termico e pannelli solari (OS28 importo completo) e l'impianto elettrico (importo completo OS30). Tale circostanza appare del tutto anomala nel momento in cui il progetto posto a base di gara, precedentemente approvato, costituito dal progetto definitivo-esecutivo architettonico e dal progetto definitivo delle strutture e degli impianti, necessita del successivo sviluppo progettuale esecutivo delle strutture e degli impianti. La completezza della progettazione esecutiva risponderebbe infatti, oltre al principio di unitarietà e completezza fissato dalle norme, anche alla necessità di integrazione specialistica delle varie categorie di lavoro delle quali è costituita l'opera, principio peraltro invocato dalla stessa stazione appaltante per giustificare il ricorso all'appalto integrato (elevata complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda

la funzionalità, data dalla coesistenza di molteplici dotazioni impiantistiche - rif. art. 2, lettera h), punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/ 1999).

Si deve ritenere quindi che l'amministrazione abbia effettuato una parzializzazione arbitraria della prestazione di progettazione esecutiva dell'opera in difformità ai principi dettati dalle norme e dalla tecnica.

Circa la ricorrenza delle condizioni per il ricorso all'appalto integrato si osserva nel merito delle motivazioni addotte dalla stazione appaltante che l'incidenza della componente impiantistica e tecnologica assume un valore superiore al 60% unicamente per effetto del consistente contributo dato dalle strutture in elevazione da realizzare in zona sismica di seconda categoria quale quella in esame (incidenza della categoria pari a circa il 25%). L'esame del computo metrico evidenzia come le voci di prezzo considerate riguardino essenzialmente calcestruzzi, acciai e casseforme che devono ritenersi sicuramente lavorazioni di tipo ordinario, non presentando necessità di particolari tecnologie, ma esclusivamente una qualificata progettazione esecutiva ed una corretta esecuzione da parte dell'appaltatore con un qualificato controllo delle caratteristiche dei materiali e della posa in opera da parte della direzione dei lavori.

Appare evidente come senza tale contributo la componente impiantistica e tecnologica si riduca notevolmente ponendosi ampiamente al di sotto della soglia fissata dalla norma (35% contro il 60%) per il ricorso all'appalto integrato.

Secondariamente appaiono improprie le classificazioni di elevato contenuto tecnologico dato ad alcune finiture ed alle fondazioni su pali in considerazione del fatto che esse presentano caratteristiche ormai divenute ordinarie circostanza questa confermata dal fatto che esse non sono incluse nella prestazione di progettazione esecutiva richiesta (la mancata richiesta pare corroborata dalla esistenza di un progetto architettonico esecutivo approvato nel quale le finiture vengono generalmente ricomprese).

Alla luce di quanto osservato appare difforme dalle previsioni di legge la scelta dell'amministrazione di ricorrere allo strumento dell'appalto integrato non ravvisando nelle motivazioni addotte la ricorrenza delle condizioni previste dalle norme.

Qualificazione richiesta ai partecipanti relativamente alle categorie OS3, OS21, OS28 ed OS30.

Si rileva preliminarmente che venendo meno le condizioni per il ricorso all'appalto integrato la questione non risulta nella sostanza rilevante ma appare comunque opportuno formulare una interpretazione di tale aspetto subordinato evidenziato nella segnalazione.

A tal proposito si osserva che il quesito trova risposta in quanto recentemente indicato da questa Autorità con determinazioni del 16 ottobre 2002, n. 27 e del 18 dicembre 2002, n. 31 nelle quali ha fornito i necessari chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, | 03A01966

al divieto di subappalto e all'appalto integrato alla luce delle modifiche introdotte dalla recente legge n. 166/ 2002 determinando che:

la disposizione di legge comporta che la qualificazione per progettazione ed esecuzione in una certa categoria e classifica non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l'attività di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che costituiscono l'intervento cui si riferisce l'appalto inte-

in relazione a tali limiti il legislatore ha introdotto con la legge n. 166/2002 il comma 1-ter, all'art. 19 della legge quadro contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione di imprese ad appalti integrati. In tal senso ha precisato che la partecipazione alla gara è subordinata al possesso di requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure dell'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o associati precisando che i requisiti da richiedere al progettista (impresa o professionista associato) sono quelli previsti al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per effetto delle due preliminari condizioni si deve ritenere pertanto che risulti discriminante, al fine della definizione dei requisiti da richiedere, il superamento o meno della soglia di € 100.000 per i servizi di progettazione, con conseguenza che al di sopra di tale soglia debbono essere richiesti, oltre alla qualificazione di progettazione e costruzione, gli specifici requisiti fissati dal titolo IV, capo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 caratterizzati per le categorie e classi di importo previsti in progetto, mentre al di sotto il solo possesso di qualificazione di progettazione e costruzione deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara.

Nel caso in esame, risultando l'importo inferiore alla soglia di € 100.000, dovrebbe pertanto essere richiesta ai concorrenti la semplice attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione.

In base a quanto sopra considerato.

Il Consiglio:

accerta che per i motivi esposti nei precedenti considerato, l'Ente, nell'ambito della procedura in argomento, non ha operato in conformità delle norme sancite dall'art. 19, comma 1, lettere b) e b-bis) della legge n. 109/1994 come modificata dall'art. 7, comma 6, lettera 1) della legge n. 166/2002, regolanti i requisiti per il ricorso alla procedura di appalto integrato;

invita l'Amministrazione a riconsiderare la procedura adottata alla luce dei rilievi formulati con richiesta di informativa sulle conseguenti determinazioni assunte nel termine di trenta giorni;

manda al Servizio ispettivo per le comunicazioni di rito.

Roma, 5 febbraio 2003

Il presidente: GARRI

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 946084.

Chiarimenti sulle modalità e sulle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nei bandi per le incentivazioni in favore del commercio elettronico e per il collegamento telematico «quick-response» di cui alle circolari del 10 dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502.

Alle imprese interessate Ai consorzi di imprese Alle associazioni imprenditoriali

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2º bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900502, pubblicata nel supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2º bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attività di collegamento, telematico «quick-response» con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

In vista della presentazione da parte delle imprese delle domande di finanziamento, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni sui predetti bandi, al fine di meglio esplicitare specifici aspetti contenuti nelle circolari in oggetto.

In via preliminare appare utile delimitare gli ambiti di intervento delle predette circolari, puntualizzando il significato che è stato attribuito, rispettivamente, alle locuzioni di «commercio elettronico» e di «collegamento telematico/quick response».

1. Commercio elettronico.

1.1. Ai fini del bando «e-commerce», sono finanziabili tutte quelle iniziative dirette a promuovere e supportare la vendita attraverso internet di beni e servizi da parte delle imprese. È auspicabile, ma non necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la conclusione dei contratti potrà avvenire anche nelle forme tradizionali. È però necessario che i progetti prevedano la creazione di un sito che garantisca un livello

di interazione reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti Business to Consumer) e tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to Business) e che consenta la possibilità di avviare on-line la procedura di acquisto. A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito dovrà prevedere - come requisiti minimi - la possibilità di: avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi e tariffe; consultare le specifiche tecniche del prodotti; chiedere e ottenere informazioni, preventivi (anche personalizzati), condizioni contrattuali e modalità di conclusione dei contratti. Non sono ammissibili i progetti per la creazione di meri «siti verrina» a scopo promozionale, che non prevedano un interazione two way tra impresa/cliente o tra impresa/impresa, secondo le modalità sopra descritte.

2. COLLEGAMENTO TELEMATICO.

- 2.1. Ai fini del bando «quick-response». sono finanziabili tutte quelle iniziative volte allo sviluppo di collegamenti telematici, alla velocizzazione dei flussi logistici, allo scambio ed alla acquisizione automatica di informazioni, alla creazione di piattaforme per lo sviluppo di sistemi standardizzati per il monitoraggio delle varie fasi di produzione e commercializzazione, tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla diffusione di internet. Nell'ambito dei progetti «quick response», possono essere finanziate anche attività di e-commerce, che rappresentino un ulteriore sviluppo dei progetti stessi.
- 2.2. Nel caso di progetti presentati da imprese in forma singola, sono finanziabili le iniziative dirette a collegare l'impresa a reti telematiche gia costituite.
- 2.3. Non è finanziabile il collegamento telematico attivato all'interno della singola impresa (intranet).
- 2.4. In presenza di una rete telematica già costituita sono agevolabili i progetti che ne prevedano l'ampliamento attraverso l'acquisto di nuovo hardware e nuovo software (con esclusione di spese di cui alle voci b e c).
- 3. Presentazione delle istanze: soggetti promotori, beneficiari e documentazione.
- 3.1. Sono soggetti beneficiari degli aiuti tutte le imprese titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma di cooperative, i consorzi e società consortili, le società consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, i consorzi di sviluppo industriale e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, operanti nei settori ammessi al regime «de minimis», su tutto il territorio nazionale.

- 3.2. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli enti pubblici economici in quanto non si configurano come imprese individuali o societarie con finilità private; sono, inoltre, escluse le imprese, anche di tipo associativo, condotte a scopo non lucrativo.
- 3.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le società di servizi costituite da liberi professionisti.
- 3.4. È opportuno precisare che, nel caso di società, l'iscrizione al registro delle imprese ha valore costitutivo della personalità giuridica; pertanto una società, di persone o di capitali, che non sia iscritta al registro delle imprese non può presentare domanda di agevolazione. Le ditte individuali, invece, anche se non iscritte al registro delle imprese, possono presentare domanda di agevolazione.
- 3.5. Le associazioni di categoria possono essere soggetti promotori dei bandi e non soggetti beneficiari.
- 3.6. Ai sensi della Circolare n. 900502 sul quick response possono presentare domanda di agevolazione, oltre alle aziende appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, anche le aziende produttrici di beni, servizi, macchinari ed attrezzature il cui fatturato si riferisca prevalentemente a rapporti commerciali con i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. La misura della prevalenza verrà valutata su un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi per le imprese di nuova costituzione, altrimenti si riferirà al fatturato degli ultimi due esercizi.
- 3.7. Una stessa impresa può far parte, nell'ambito del medesimo bando, di più aggregazioni e presentare domanda di agevolazione per i relativi progetti, fermo restando il divieto di presentare più domande a fronte degli stessi investimenti e nel rispetto del limite massimo di cumulo, nel triennio, di 100.000 euro di agevolazioni in regime de minimis, per ciascuna impresa.
- 3.8. La relazione di progetto di cui al par. 1.7 della Circolare n. 900501 ed al par. 1.8 della Circolare n. 900502 deve essere sempre allegata alla domanda di prenotazione, anche nel caso di un progetto presentato da una singola impresa. Per la sua redazione può essere utilizzato lo schema disponibile su uno dei seguenti siti Internet: «www.legge388.info», www.minindustria.it», «www.mcc.it», «www.ipi.it».
- 3.9. La relazione di progetto dovrà riportare un dettaglio analitico di tutti i costi relativi al progetto con riferimento a ciascun beneficiario delle agevolazioni.
- 3.10. Per «tempi di messa a regime» (di cui al par. 1.7 della Circolare n. 900501 e al par. 1.8 della Circolare n. 900502, Punto B4 dell'Allegato 2 alla Circolare n. 900501 e Punto B5 dell'Allegato 2 alle Circolari 900502) si intende il periodo di tempo che secondo l'impresa è necessario a rendere operativo il progetto.
- 3.11. La domanda deve essere presentata al Gestore in duplice copia: una domanda in originale ed in regola con l'imposta di bollo ed una fotocopia della stessa.

3.12. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è valida anche se sottoscritta e presentata unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Pertanto non è necessaria l'autenticazione da parte del notaio o del pubblico ufficiale del comune.

3.13. I documenti da compilare per la presentazione della domanda di prenotazione sono:

nel caso di aggregazione di imprese, gli allegati 2 e 2-bis, a cura del soggetto promotore, mentre ciascuna impresa dovrà compilare la scheda-impresa di propria pertinenza (allegato 3) ed il questionario (allegato 3-bis). Se il soggetto promotore è anche soggetto beneficiario, è necessario che esso compili anche gli allegati 3 e 3-bis.

nel caso di domanda presentata da una singola impresa, dovranno essere compilati esclusivamente gli allegati 2 e 3-bis.

In entrambi i casi andrà allegata alla domanda la «relazione di progetto».

3.14 Nello schema di relazione di progetto, per «scalabilità» del progetto si intende l'adattamento dello stesso per eventuali esigenze future.

4. Progetti e spese ammissibili.

- 4.1. Le spese «agevolabili» sono tutte quelle riferite: all'acquisto (anche a rate), al leasing, alla locazione di hardware e software, nonché all'hosting e all'housing (voce a); alla consulenza ed al tutoraggio, di cui alla voce b); alla formazione e all'e-learning di cui alla voce c) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502.
- 4.2. Le spese di cui alla voce b) e c) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono ammissibili nel limite del 20% del totale delle spese agevolabili del progetto. Non sono agevolabili le spese per consulenze non specifiche, quali ad esempio quelle per la predisposizione della domanda di agevolazione. Per «tutoraggio» si intende l'assistenza alla attuazione del progetto e l'accompagnamento alla realizzazione ed all'esercizio dello stesso, per un tempo massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse.
- 4.3. Le spese per software di cui alla voce a) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle relative a pacchetti software preconfezionati. Le spese per software di cui alla voce b) del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle riferite allo sviluppo di applicativi e alla personalizzazione di software.
- 4.4. Nei casi di acquisto a rate, di locazione finanziaria o di affitto di hardware e software (compreso l'hosting e l'housing), l'agevolazione sarà calcolata applicando la percentuale, rispettivamente, del 50 o del 60 per cento sul minore costo tra il prezzo di

mercato o di listino e l'ammontare delle rate o dei canoni pagati. Se nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse l'ammontare dei pagamenti effettuati dall'impresa è inferiore all'agevolazione, quest'ultima sarà ridotta fino a coincidere con l'importo effettivamente pagato.

- 4.5. Il valore complessivo del progetto non deve essere inferiore a 7.500,00 euro. In caso di aggregazione tale importo si riferisce a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto.
- 4.6. Sono «ammissibili» alle agevolazioni sole quelle spese agevolabili che sono state pagate dopo il 28 dicembre 2002. I contratti di locazione finanziaria, di affitto e di acquisto a rate di hardware e software (compreso l'ho isting e l'housing) non sono ammessi alle agevolazioni se stipulati prima del 28 dicembre 2002.
- 4.7. Per «dotazioni interne» (di cui al par. 2.3 delle Circolari numeri 900501 e 900502) si devono intendere i beni di nuova fabbricazione (hardware, software, terminali, connessioni) ad uso «promiscuo», ossia quelli utilizzati dalle imprese sia per la realizzazione del progetto finanziato dai bandi in oggetto, sia per attività di gestione aziendale ordinaria. Pertanto, i beni che hanno una destinazione totalmente estranea al progetto non sono ammissibili alle agevolazioni.

I costi per dotazioni interne dovranno essere indicati sotto la voce di spesa a). L'impresa, nella relazione di progetto, dovrà fornire una descrizione di tali costi, specificando la tipologia e l'utilizzo dei beni ad uso promiscuo.

- 4.8. I costi per le commesse interne non sono agevolabili.
- 4.9. L'agevolazione per l'e-commerce consiste in un credito d'imposta. Esso è un bonus fiscale, utilizzabile dal soggetto beneficiario a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del decreto di fruizione, ed entro un periodo massimo di 3 anni. Il credito d'imposta concesso è utilizzabile ai fini del pagamento presso il Concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte e degli altri oneri in compensazione dei versamenti effettuati con il modello F24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 5. MODALITÀ E PROCEDURE PER LA PRENOTAZIONE E FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.
- 5.1. La perizia giurata, da presentare all'atto della domanda di fruizione, deve essere resa da un consulente tecnico del tribunale. In tal senso deve intendersi anche l'indicazione di cui all'allegato 8 del bando.
- 5.2. Il progetto si intende completato quando tutti i beni sono stati fatturati ed installati, e l'impresa ha pagato almeno l'80 per cento del costo del progetto | 03A02273

ammesso alle agevolazioni con il decreto di prenotazione delle risorse e comunque il 100% delle spese di cui alle voci b) e c) del par. 2.2 delle Circolari n. 900501 e n. 900502 (tra cui le spese per la consulenza ed il tutoraggio, la formazione e l'e-learning).

- 5.3. L'erogazione dell'agevolazione avviene sempre in due tranche, a fronte di due domande di fruizione da trasmettere alla sede legale del Gestore: la prima riguarda il 90% dell'agevolazione, calcolato sul totale dell'investimento fatturato. La seconda domanda di fruizione, per l'erogazione del saldo (il restante 10%), dovrà essere presentata, con le stesse modalità della prima, entro i primi due esercizi successivi al completamento del progetto, a condizione che l'impresa abbia raggiunto i risultati economici previsti (qualora l'impresa non consegua l'risultati previsti, l'agevolazione verrà confermata nell'importo già erogato). È fatto obbligo comunque di trasmettere la documentazione comprovante le spese effettuate e non trasmesse con la prima domanda di fruizione delle risorse.
- Si segnala che la prima domanda di fruizione può essere presentata solo se l'impresa ha completato il progetto.
- 54. Negli allegati 5-bis, di cui alle circolari n. 900501 e n. 900502 del 10 dicembre 2002, la parola «oltre» va interpretata in modo tale da indicare un ammontare che in valore assoluto sia superiore a «-10» e «+10».
- 5.5. Nel caso di progetti di quick response che non prevedano anche attività di e.commerce, i risultati economici attesi vanno indicati nella relazione di progetto allegata, in cui si devono fornire indicatori anche di natura qualitativa che attestino un eventuale miglioramento dei risultati dell'impresa.
- 5.6. All'interno di aggregazioni, le spese sostenute per soli acquisti di hardware e software venduti da imprese partecipanti all'aggregazione stessa sono agevolabili, purché ricorrano le condizioni di ammissibilità e di congruità. Non sono agevolabili i costi di hardware e software che rimangono a carico dell'impresa fornitrice. Nella perizia giurata, da inviare con la domanda di fruizione delle risorse, dovrà essere fornita una dettagliata spiegazione sulla congruità e corretta imputazione dei costi per le forniture di tutti i soggetti appartenenti alla stessa aggregazione.

Roma, 17 febbraio 2003

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese PASCA DI MAGLIANO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante: «Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi nord e San Filippo del Mela».

Il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante: «Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi nord e San Filippo del Mela», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002.

03A02317

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 febbraio 2003

	J.
Dollaro USA	1,0763
Yen giapponese	127,84
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0.67445
Corona svedese	<i>े</i> 9,1073
Franco svizzero	1,4707
Corona svedese Franco svizzero Corona islandese	84,37
Corona norvegese	7,5360
Lev bulgaro	1,9535
Lira cipriota	0,58059
Corona ceca	31,612
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,11
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6227
Lira maltese	0,4222
Zloty polacco	4,1890
Leu romeno	35150
Tallero sloveno	231,4314
Corona slovacca	42,167
Lira turca	61000
Dollaro australiano	1,8059
Dollaro canadese	1,6212
Dollaro di Hong Kong	8,3945
Dollaro neozelandese	1,9407
Dollaro di Singapore	1,8798
Won sudcoreano	1280,15
Rand sudafricano	8,7543
The state of the s	

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

03A02320

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dramion»

Estratto decreto AIC/UAC n. 745 del 21 gennaio 2003

Specialità medicinale: DRAMION.

Titolare A.I.C.: I.F.B. Stroder S.r.l., via di Ripoli n. 207/v - 50126 Firenze.

60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564083/M (im base 10) - 11XBKM (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564095/M (in base 10) - 11XBKZ (in base 32). Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564018/M (in base 10) - 11XBHL (in base 32); 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564020/M (in base 10) - 11XBHN (in base 32);

14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564032/M (in base 10) - 11XBJ0 (in base 32);

20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564044/M (in base 10) - 11XBJD (in base 32);

28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564057/M (in base 10) - 11XBJT (in base 32);

30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

30 mg - A.I.C. n. 035564069/M (in base 10) - 11BK5 (in base 32); 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

30 mg - A.I.C. n. 035564071/M (in base 10) - 11XBK7 (in base 32);

90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564107/M (in base 10) - 11XBLC (in base 32);

100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564119/M (in base 10) - 11XBLR (in base 32);

112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

30 mg - A.I.C. n. 035564121/M (in base 10) - 11XBLT (in base 32); 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

30 mg - A.I.C. n. 035564133/M (in base 10) - 11XBM5 (in base 32); 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da

30 mg - A.I.C. n. 035564145/M (in base 10) - 11XBMK (in base 32);

500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg - A.I.C. n. 035564158/M (in base 10) - 11XBMY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa a rilascio modificato contiene: principio attivo: gliclazide 30 mg;

eccipienti: calcio fosfato di basico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: diabete non-isulino-dipendente (di tipo 2) nell'adulto, quando le misure dietetiche, l'esercizio fisico e il calo ponderale non siano da soli sufficienti a controllare la glicemia.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Les Laboratoires Servier Industrie 45520 Gidy Francia;

Servier (Ireland) Industries Ltd Moneylands Gorey Road Arklow Co Wicklow Irlanda.

Confezionamento e controllo in alternativa:

T.D. Packaging Ltd Unit 3 Stireling Road South Marston Park Swindon Wiltshire SN3 4TQ UK;

Unipack Ltd Muzzicane Way Wickford Business Park Shotgate Wickford Essex SS11 8UJ UK;

Unipack Ltd Wingates Industrial Park Lancaster Way Westhoughton Bolton BL5 3XX UK.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A01956

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triasporin»

Estratto provvedimento UPC/II/1338 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: TRIASPORIN.

Confezioni: A.I.C. n. 027814021 - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: includere informazioni riguardo l'epatotossicità con modifiche alla sezione 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A01892

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto provvedimento UPC/II/1339 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: SPORANOX

Confezioni: A.I.C. n. 027808029/M - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni 4.4 speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e - 4.8 effetti indesiderati del RCP.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A01891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UPC/II/1344 del 30 gennaio 2003

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polív. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flacoricini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/006/W038.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 6.4 e 6.6 per l'uso alternativo dell'autoiniettore senza ago cool-cliek.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A01889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di l'alcune confezioni della specialità medicinale per uso mano «Chirocaine».

Estratto provvedimento UPC/II/1345 del 30 gennaio 2003

Specialità Medicinale: CHIROCAINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034769075/M - 10 ml 5 fiale in pp da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769087/M - 10 ml 10 fiale in pp da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769099/M - 10 ml 20 fiale in pp da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769101/M - 10 ml 5 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769113/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769125/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 2,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769202/M - 10 ml 5 fiale in pp da 5 mg/ml; A.I.C. n. 034769214/M - 10 ml 20 fiale in pp da 5 mg/ml; A.I.C. n. 034769226/M - 10 ml 20 fiale in pp da 5 mg/ml;

ml;

A.I.C. n. 034769240/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 5 mg/ml; A.I.C. n. 034769315/M - 10 ml 5 fiale in pp da 7,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769327/M - 10 ml 10 fiale in pp da 7,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769339/M - 10 ml 20 fiale in pp da 7,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769341/M - 10 ml 5 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769354/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml; A.I.C. n. 034769366/M - 10 ml 20 fiale in pp sterile da 7,5 mg/ml. Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

A.I.C. n. 034769238/M - 10 ml 10 fiale in pp sterile da 5 mg/-

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0183/001-003/W003.

Tipo di modifica: aggiunta siti di produzione.

Modifica apportata: sito di produzione addizionale per le fiale in polipropilene (Nycomed Pharma AS - Elverum - Norvegia) ed ulteriore sito (Abbott S.p.a. - Campoverde di Aprilia - Latina - Italia) per il confezionamento e la sterilizzazione finale del rivestimento tipo blister.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

03A01890

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1262/2002 del 16 ottobre 2002, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levonelle».

Nella parte del comunicato estratto provvedimento UPC/ II/1262/2002 del 16 ottobre 2002 modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Levonelle», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 14 novembre 2002, alla pag. 59, alla voce «Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche degli intermedi usati nella sintesi del levonorgestrel a seguito del cambio del sito di produzione del principio attivo», leggasi: «Aggiornamento delle specifiche di intermedi usati nella sintesi del levonorgestrel a seguito del cambio del sito di produzione degli intermedi».

03A01893

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1306/2002 del 9 dicembre 2002, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Requip»,

Nella parte del comunicato estratto provvedimento UPC/II/1309/2002 del 9 dicembre 2002 modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Requip», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2003 alla pag. 26 alla voce «Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/111/01-05/W9», leggasi: «Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/111/01-05/W9 E W11».

03A01888

MINISTERO DELLE ATTIVĮTA PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «TED Tecnologie didattiche innovative», in Genova.

Con decreto ministeriale del 17 febbraio 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui mateiali che figurano nell'esposizione «TED Tecnologie didattiche innovative», che avrà luogo a Genova dal 26 febbraio 2003 al 28 febbraio 2003.

03A02272

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Zafferano di S. Gimignano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Zafferano di S. Gimignano», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore per riconoscimento DOP «Zafferano di S. Gimignano» con sede in S. Gimignano (Siena) via delle Fonti, 3/A, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 m. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) p. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Zafferano di San Gimignano» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano di San Gimignano» è costituito esclusivamente dalla parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli stimmi dei fiori provenienti dalla coltivazione del bulbo-tubero «crocus sativus L.», pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle iridacee.

Gli stimmi si presentano in filamenti dilatati e sfrangiati alla sommità. Dopo la tostatura, il loro colore vira da aranciato in un caratteristico rosso bordeaux. Gli stimmi devono essere commercializzati integri e rispondere alle seguenti caratteristiche chimiche, secondo la norma ISO 3632-1:1993 (metodo di test: ISO 3632-2: 1993, punto 13).

Potere colorante espresso in lettura diretta dell'assorbanza di crocina a circa 440 nm. su base secca		Potere amaricante espresso in lettura diretta dell'assor- banza di picrocro- cina a circa 257 nm. su base secca	Potere aromatico safranale espresso in lettura diretta dell'assorbanza a circa 330 nm. au base secca
I	190 min.	70 min.	da 20 a 50

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano di San Gimignano» è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di San Gimignano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Molteplici testimonianze attestano nel tempo a partire dal sec. XIII l'origine del prodotto a San Gimignano. Al riguardo ricordiamo una delibera del Consiglio della Comunità del 1228 che autorizza il rimborso di un pranzo effettuato dal Podestà Gregorio e costituito da «uno chapone, una gallina et quatuor fercolis carnium porchi et in ovis et pipere et croco». La qualità e rinomanza che fin dal 1200 ebbe lo zafferano di San Gimignano è documentata non solo da una significativa esportazione del prodotto verso altre piazze italiane (Pisa 1238, Genova 1291), ma anche dalla medita direzione assunta dalla corrente di traffico verso i Paesi orientali e africani (Alessandria d'Egitto, Tunisi, Damietta, Acri, Tripoli ed Aleppo negli anni dal 1221 al 1247). I guadagni che derivavano dal commercio dello zafferano erano talmente elevati da fare la fortuna di non poche casate, alcune delle quali — come si ricava da numerose fonti — decisero di impiegarli anche nella costruzione delle famose torri, tuttora motivo di orgoglio della città. In molti documenti medievali della città, lo zafferano è menzionato nei contratti. Particolarmente diffuso nelle campagne era il contratto che consisteva nel pagare anticipatamente in contanti un determinato quantitativo di zafferano da consegnarsi al raccolto, «ad novellum». Per la sua versatilità, veniva impiegato anche come sostituto del denaro: è indicativo al riguardo che nel 1228 il comune fece fronte alle spese per l'assedio del castello della Nera con un mutuo contratto in denaro e in zafferano. Spesso il croco compare anche nei donativi: nel 1241, ad esempio, ne vennero inviate dalla Comunità 25 libbre all'imperatore Federico II accampato nelle vicinanze.

Sono storicamente legate al commercio del prodotto anche le rigide regole emanate dal comune per garantirne il peso e la qualità. La correttezza delle operazioni di pesatura era affidata all'Arte dei medici e speziali, i quali provvedevano anche alla taratura delle bilance. Una testimonianza di tale attività si rinviene ancora oggi attraverso la permanenza in città di un cognome come Pesalgruoghi o Pesalgruoci.

Numerosi sono i riferimenti all' impiego dello zafferano come colorante nella fabbricazione dei tessuti. I testi sangimignanesi dei secoli XIII e XIV tramandano anche il nome delle famiglie che praticavano quest'arte e riportano le pene severissime comminate nei confronti degli adulteratori del prodotto.

I documenti della locale Spezieria di S. Fina ci illustrano come lo zafferano fosse una componente importante nella farmacopea dei secoli XIV-XVII e come entrasse nella preparazione di liquori, unguenti, purganti, sciroppi, digestivi, infusi e decotti.

È provato anche il suo uso nella pittura, in particolare in quella senese e fiorentina.

Sulla coltivazione del croco a San Gimignano lungo il corso dei secoli la documentazione è straordinariamente ricca, tanto da consentire perfino la ricostruzione dell'ubicazione dei terreni interessati.

Come meglio specificato al successivo art. 6, il prodotto è fortemente intriso della storia cittadina: le fonti assicurano, fin dal 200, il suo utilizzo, oltre che in cucina, anche nella tintura, nella medicina e nella pittura. Riferimento di leggi e regolamenti comunali, viene, inoltre, menzionato in antichi documenti medievali di carattere finanziario o contrattuale. Oggi lo zafferano, nonostante non abbia più l'importanza di un tempo, viene impiegato in campo gastronomico e farmaceutico.

La sua origine viene attualmente attestata dalla permanenza nel territorio di pratiche produttive nel solco della tradizione, che contribuiscono a salvaguardare l'elevata qualità del prodotto, dimostrata da una copiosa e pluriscolare documentazione nonché dal suo inserimento nella fascia superiore della scala qualitativa di cui alla norma ISO 3632-1:1993. Tali pratiche sono integralmente riportate nel presente disciplinare.

L'origine dello «Zafferano di San Gimignano» è garantita, inoltre, da un sistema di tracciabilità fondato sulla iscrizione dei produttori e dei terreni interessati in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

5.1 Metodo di coltivazione e raccolta.

La selezione dei bulbo-tuberi per l'impianto avviene con la eliminazione di quelli che presentano tracce di marciume macchie o tagli.

L'impianto viene eseguito sui terreni sabbiosi o sabbioso-limosi, che costituiscono la tessitura del territorio di San Gimignano, dopo aver eliminato le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo tubero madre, tra l'inizio di agosto e la metà di settembre.

La concimazione utilizzata è organical

I fiori vengono raccolti a mano nelle prime ore mattutine, quando sono ancora chiusi, nel periodo compreso tra l'inizio di ottobre e la fine di novembre.

5.2 Metodo di lavorazione.

I fiori raccolti vengono portati in locali chiusi, dove viene effettuata, nell'arco della stessa giornata della raccolta, la «mondatura» o «sfioritura», operazione manuale con la quale si separa la parte di colore rosso aranciato degli stimmi evitando di asportarne quella di colore bianco-gialliccio.

Si procede quindi all'essiccamento, che deve sempre avvenire a temperatura inferiore ai 50° centigradi. Gli stimmi vengono disposti su reticelle o in setacci, normalmente di acciaio inox, in prossimità di brace ardente ottenuta da legname di bosco (in particolare leccio o quercia), avendo cura di rigirarli continuamente in modo da assicurare la uniformità del processo. Sono ammessi altri sistemi di essiccamento, come quello solare o in forni elettrici.

5,3 Metodo di conservazione.

La conservazione avviene in recipienti di vetro chiusi ermeticamente, nei quali gli stimmi vengono immessi entro i primi cinque minuti dal termine dell'essiccamento. Tali recipienti sono tenuti in locali freschi e asciutti e al riparo dalla luce.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il clima di tipo subarido, che caratterizza la zona di produzione, in particolare per la deficienza idrica nel periodo estivo, influisce positivamente, come attestato dalla letteratura scientifica in materia, sulla coltivazione della pianta.

Particolarmente adatti risultano anche i fattori morfologici e pedologici, consistenti rispettivamente nella struttura collinare del territorio e nella specifica tessitura sabbiosa e limosa del suolo, che impediscono i ristagni di umidità.

Alla indubbia vocazione della zona corrisponde un legame del prodotto con il territorio basato su di una serie di fattori economici, sociali e produttivi, anche di antica tradizione.

In cucina lo zafferano era molto ricercato, non solo per il suo aroma ma anche come colorante. Nel «libro della cocina» di Anonimo Toscano del secolo XIV si nota come esso venisse utilizzato i abbondanza. Anche nei secoli successivi, esso ha costituito l'ingrediente fondamentale di piatti come «i pestelli», «la peverata», «l'agliata», «la porrata». È rimasto l'uso di inserirlo nell'impasto di alcuni formaggi. Attualmente lo «Zafferano di San Gimignano» è oggetto di una significativa riscoperta sia sul piano gastronomico che farmacologico. Nel territorio gli usi nella produzione come pure nella lavorazione sono quelli consolidati dalla tradizione secondo metodi leali e costanti Molte operazioni vengono ancora eseguite a mano come nel Medioevo: la selezione dei bulbi, la raccolta dei fiori nelle prime ore mattutine, la mondatura, l'essiccazione presso il fuoco.

Il prodotto è presente nella ristorazione e in alcune specialità locali, anche in connessione con altri prodotti tipici sangimignanesi, come il pane con la vernaccia e lo zafferano e la schiacciata con lo zafferano.

Da anni, nel periodo autunnale, in occasione delle operazioni di inondatura del croco, si svolge a San Gimignano una festa «giallo come l'oro», che ha lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico sugli aspetti culturali legati al consumo del prodotto.

Art. 7. Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da un organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto viene confezionato a mano e posto in commercio lasciando gli stimmi come tali, ossia in fili. La confezione, contenente il prodotto di peso variabile da 10 centigrammi a 1 grammo, avviene in bustine o in contenitori di materiale idoneo per alimenti.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni del reg. CE 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

«Zafferano di San Gimignano» intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dalla espressione traducibile «Denominazione di origine protetta». Tali indicazioni vanno riportate in caratteri di dimensione almeno doppia rispetto agli altri;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, «purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la DOP «Lafferano di San Gimignano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione di origine protetta siano iscritti in apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dallo stesso controllati limitatamiente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10

Logo

Il logo del prodotto, consistente come da riproduzione sotto riportata, in una figura rappresentante una silouette di San Gimignano con campitura oro e un fiore di croco decentrato sulla sinistra con petali in primo piano campiti in colore bianco e lilla (pantone 258). I tre stimmi dello zafferano sono in colore rosso (pantone 180). Nella parte inferiore compare la scritta «Zafferano», ottenuta con carattere dearjoe in nero sovrapposta al fondo oro e, nello spazio sottostante, la scritta «Di San Gimignano», ottenuta con carattere di murphic full sempre di colore nero, su fondo bianco. Il logo ha una dimensione di mm 36 sia in altezza che in larghezza.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.



03A01944

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Promuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara nel tratto Gaggiano-Cascina Bruciata e nel tratto Parona-Mortara, presentato dalla società «Italferr S.p.a.», in Roma.

In data 27 gennaio 2003 con il DEC/VIA/25 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara nel tratto Gaggiano-Cascina Bruciata e nel tratto Parona-Mortara, presentato dalla società «Italferr S.p.a.» con sede in via Marsala n. 53/67 -00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A01945

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente la realizzazione di una piattaforma integrata di smaltimento di rifiuti industriali, anche tossici e nocivi, e di due discariche controllate 2b e 2c, nei comuni di Pignataro Maggiore e San Prisco, presentato dalla società «Piattaforma S.p.a.», in Caserta.

In data 27 gennaio 2003 con il DEC/VIA/26 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di una piattaforma integrata di smaltimento dei rifiuti industriali, anche tossici e nocivi, e di due discariche con-

trollate 2b e 2c, nei comuni di Pignataro Maggiore e San Prisco (Cesena), presentato dalla società «Piattaforma S.p.a.», con sede in via Sardegna n. 12 - 00186 Caserta.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A01946

Costituzione del comitato di pilotaggio dell'Accordo relativo alla creazione nel Mar Mediterraneo di un santuario per mammiferi marini.

Con decreto del Ministro dell'ambiente 7 febbraio 2003 è stato costituito, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, il Comitato di pilotaggio dell'accordo realtivo alla creazione nel Mar Mediterraneo di un santuario per mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

03A01947

REGIONE MOLISE

Comunicato di integrazione relativo all'avviso recante: «Approvazione della variante al piano regolatore territoriale del Consorzio di sviluppo industriale della valle del Biferno di Termoli».

L'avviso relativo alla deliberazione n. 432 del 29 ottobre 2002; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2003, alla pagina 57, prima colonna, è integrato con i seguenti periodi: «, adottata dal Comitato direttivo del Consorzio nella seduta del 13 maggio 2002, nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 1209 del 5 agosto 2002 e con i suggerimenti formulati dalla Terza commissione permanente nella seduta del 23 ottobre 2002 con il parere n. 52. La deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 5 agosto 2002, con gli atti allegati, ed il parere n. 52 del 23 ottobre 2002 espresso della Terza Commissione permanente costituiscono parte integrante e sostanziale del pretente atto».

03A02196

COMUNE DI AMPEZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ampezzo (provincia di Udine) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura di:

a) 4,7 per mille per l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione e relative pertinenze (C2 - depositi, cantine e similari; C6 - stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse; C7 - tettoie chiuse o aperte, soffitte o simili);

- b) 5,7 per mille l'aliquota ordinaria per i restanti fabbricati, aree fabbricabili;
- 2) di approvare le detrazioni d'applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (se diversamente, purché uniche proprietà del soggetto passivo nell'ambito del territorio nazionale), con criteri esposti in premessa, nella misura di:
 - a) € 103,29: detrazione ordinaria;
 - b) € 250.00; detrazione a favore di:

persone anziane, disabili, ricoverate in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari anche ivi residenti a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone;

contribuenti disabili, con invalidità civile non inferiore al 75% o affetti di handicap (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, risultante da certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo).

(Omissis).

03A01561

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Granarolo dell'Emilia (provincia di Bologna) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

unità immobiliari locate con contratto ad uso abitativo (ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431): esente;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille; unità immobiliari (civile abitazione) non locata: 9 per mille;

altre unità immobiliari: 7 per mille; detrazione di imposta per abitazione principale: € 132,00.

(Omissis).

03A01562

COMUNE DI MERCENASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mercenasco (provincia di Torino) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

Di determinare, (omissis), per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

5 per mille: aliquota ordinaria;

6 per mille: per le aree fabbricabili;

di confermare, per le ragioni esposte in premessa, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 113,00.

(Omissis).

03A01563

COMUNE DI NOCETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Noceto (provincia di Parma) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote:

nella misura del 4,8 per mille per i soli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, ed adibiti a prima abitazione dagli stessi contribuenti;

nella misura del 3,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

nella misura del 5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati) ad esclusione di quelli, come già evidenziato sopra riferiti alle prime abitazioni e agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo gli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;

- 2) di stabilire ad € 103,29 l'importo per la detrazione sulla abitazione principale;
- 3) di elevare ad € 154,94 per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, limitatamente alle seguenti categorie:
- a portatori di handicap psichici, con attestato di invalidità civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore ad € 10.845,59 più € 826,33 per ogni persona a carico;

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in considerazione delle finalità sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi.

(Omissis).

03A01564

COMUNE DI PESCATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pescate (provincia di Lecco) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunate sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 quale aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, da applicarsi su tutti gli immobili, ivi comprese le aree edificabili, il 5 per mille;

(omissis).

Inoltre il comune di Pescate (provincia di Lecco) ha adottato il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione di consiglio comunale n. 33 in materia di detrazioni ed esoneri dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(omissis).

- di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, quanto qui di seguito riportato:
- € 129,11 detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- € 129,11 detrazione da applicarsi sull'importa dovuta per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- € 250,00 detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per i soggetti che possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a) indicatore ISEE pari o inferiore ad € 8000,00;
- b) non possedere nell'intero territorio nazionale altre unità immobiliari oltre a quella in cui si vive.

Il soggetto passivo per usuffuire della detrazione, dovrà presentare entro il 1º dicembre 2003, apposita istanza nella quale dichiara di possedere il requisito di ciii al punto b), corredata dalla certificazione ISEE.

(Omissis)

03A01565

COMUNE DI PLANIGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

in II comune di Pianiga (provincia di Venezia) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

- 1) di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:
 - 5 per mille per le prime case e relative pertinenze;
- 7 per mille per le seconde case e relative pertinenze con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito per le quali si applica l'aliquota del 5 per mille;
 - 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di approvare la detrazione minima prevista per la prima casa in € 108,00 ed inoltre la detrazione di € 252,00 per particolari situazioni economiche ovvero per:

invalidi civili - con almeno il 75% di invalidità; invalidi di lavoro - con il 100% di invalidità.

(Omissis).

03A01566

COMUNE DI POMAROLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pomarolo (provincia di Trento) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

- l) di determinare, (omissis), nel 5 per mille l'aliquota unica valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003;
- di determinare in € 129,11 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia.

(Omissis).

03A01567

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ponte San Pietro (provincia di Bergamo) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

 Di approvare le seguenti aliquote per l'anno 2003 e la modifica della detrazione per l'abitazione principale relative all'Imposta comunale sugli immobili comunali:

aliquota ordinaria: 6,8 per mille;

abitazione principale:

detrazione: € 120,00;

aliquota: 5 per mille.

(Omissis).

03A01568

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comuniale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003....

Il comune di Reggio Emilia ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

 di determinare le seguenti aliquote per l'anno 2003 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

nella misura del 5,8 per mille come aliquota per abitazione principale e sue pertinenze;

nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2) del testo;

nella misura del 6,4 per mille come aliquota ordinaria;

nella misura del 9 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 4).

- 2) di stabilire inoltre le seguenti detrazioni per abitazione principale per l'anno 2003;
- € 129,11 per l'unità immobiliare come definita al punto la) del testo;
- € 180,76 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni, omissis, al punto 2a);

(Omissis).

03A01569

COMUNE DI RONCO BIELLESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ronco Biellese (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

- 1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii.:
- a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
- b) 7 per mille per ogni altro tipo di immobile e relative pertinenze.
- 2) di riconoscere per l'anno 2003 la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura minima prevista per legge, pari a € 103,29;

(Omissis).

02A01570

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Pietro di Feletto (provincia di Treviso) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

A. di stabilire, omissis, le tariffe e i proventi comunali come segue:

(Omissis).

1) imposta comunale sugli immobili:

confermare per l'anno 2003, l'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota ordinaria: 6,9 per mille;

aliquota abitazione principale: 4,9 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

Al fine di agevolare quei contribuenti che sono in condizioni economiche di svantaggio, o che si trovano in situazioni comunque particolari, e per favorire le attività svolte dalle Organizzazioni non lucrative si conferma, anche per l'anno 2003, di:

a) considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata ne a titolo oneroso ne a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1° gennaio 2002 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data del trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2003.

I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2003, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata. b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unità immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli);

I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata.

c) confermare la detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 2002 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze.

I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, allegando copia del Mod. 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli Istituti di Previdenza.

(Omissis).

03A01571

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Marano di Valpolicella (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, unitamente alla detrazione per la prima casa fissata in € 103.29.

(Omissis).

03A01572

COMUNE DI VALSOLDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.L), per l'anno 2003

Il comune di Valsolda (provincia di Como) ha adottato il 12 ed il 19 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare con effetto 1º gennaio 2003, le seguenti aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:

prima casa 6,5 per mille;

seconda casa ed altri immobili 6,5 per mille;

terreni edificabili 6,5 per mille.

(Omissis).

di approvare con decorrenza 1° gennaio 2003 la detrazione prima casa pari ad € 150,00.

(Omissis).

03A01573

COMUNE DI VOBARNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Votarno (provincia di Brescia) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

Di determinare per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;

detrazione per le case di prima abitazione: € 129,11 per redditi fino a € 25.822,84/annui;

detrazione per le case di prima abitazione: € 103,29 per redditi superiori a € 25.822,84/annui;

(il reddito da considerare ai fini della detrazione è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente - reddito personale e non familiare).

(Omissis).

03A01574

COMUNE DI ZOGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Zogno (provincia di Bergamo) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis)

di riconfermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata da questo comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in € 103,29.

(Omissis)

03A01575

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

```
COPIA PARTIA DA GURUPILI
COPIA PARTIA DA COPIA PARTIA PARTIA
```

